SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 maggio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2023, n. **55**.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Uffici del saggio e loro marchio

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Firmata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993)
- 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010)

* basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3)

Testo unico in inglese e francese

Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia

e-mail: info@hallmarkingconvention.org

sito web: http://www.hallmarkingconvention.org

PREAMBOLO

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1);

Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore richiesta dalla particolare natura di questi prodotti;

Ritenendo che l'armonizzazione a livello internazionale delle norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di metodi e procedure per il controllo e la marcatara degli oggetti in metalli preziosi sia un importante contributo alla libera circolazione di tali prodotti;

Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata con il mutuo riconoscimento del controllo e della marcatura e desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i loro uffici del saggio e le autorità competenti;

Tenuto conto che non è richiesta la marcatura di garanzia obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della Convenzione è volontaria;

Hanno convenuto quanto segue:

I Ambito e funzione

Articolo 1

1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del saggio autorizzato, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Ciò non impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di controllo ai sensi dell'articolo 6.

2. La presente Convenzione non può in alcun modo imporre ad uno Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, per «oggetti in metalli preziosi» si intendono gli oggetti realizzati in platino, oro, palladio, argento o loro leghe, come precisato nell'Allegato I.

Articolo 3

1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi devono:

(a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato nominato ai sensi dell'articolo 5;

(b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione indicati nell'Allegato I;

(c) essere verificati in conformità alle regole e alle procedure indicate nell'Allegato II;

(d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato II.

2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati o cancellati.

Articolo 4

Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio del saggio autorizzato ed essere stati controllati e marchiati come previsto dall'articolo 3, siano stati alterati mediante aggiunte o in qualsiasi altro modo.

II Controlli e sanzioni

Articolo 5

l. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi come previsto nell'Allegato II.

2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- disponibilità di personale e dei necessari mezzi e apparecchiature;

- competenza tecnica e integrità professionale del personale;

- nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore considerato;

- il personale deve essere vincolato dal segreto professionale.

3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio precedentemente designato.

(1) I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (08.11.1983), Danimarca (17.01.1988) Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi (16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004), Israele (01.06.2005), Polonia (22.11.2005), Ungheria (01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e Slovenia (05.03.2009).
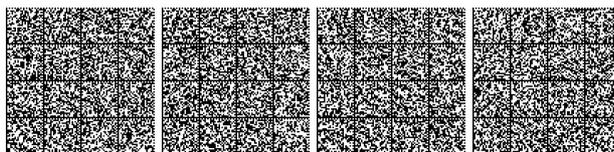
Il depositario, conseguentemente, deve darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.

Articolo 6

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di effettuare prove di controllo su oggetti in metalli preziosi recanti marchi previsti dalla presente Convenzione. Tali prove non potranno essere svolte in modo tale da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi marchiati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 7

Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, il Marchio Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il depositario è autorizzato anche a fare ciò nel caso di uno Stato contraente in cui la Convenzione entrerà in vigore in data posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonché qualsiasi alterazione non autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilità avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo.

2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad avviare procedimenti legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove di contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici dei saggio autorizzati o di alterazione non autorizzata dell'oggetto o alterazione o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilità avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo o laddove più appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.

Articolo 9

1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che un ufficio del saggio in mio Stato contraente esportatore abbia apposto il Marchio Comune di Controllo senza aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si presume abbia marchiato gli oggetti, deve essere immediatamente interpellato e deve prontamente fornire tutta l'opportuna collaborazione per gli accertamenti del caso. Nel caso in non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente, ciascuna delle parti potrà sottoporre il caso al Comitato Permanente, notificandolo al suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovrà convocare una riunione del Comitato Permanente.

2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al Comitato Permanente una qualsiasi questione, il Comitato Permanente può, dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunità di essere sentite, formulare delle raccomandazioni in merito agli opportuni provvedimenti da prendere.

3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non siano state osservate le raccomandazioni di cui al comma 2, o il Comitato Permanente non abbia formulato alcuna raccomandazione, lo Stato Contraente importatore può, quindi, introdurre gli ulteriori controlli che riterrà necessari sugli oggetti in metalli preziosi marcati da quello specifico ufficio del saggio e in ingresso nel proprio territorio, incluso il diritto a rifiutare di accettare, temporaneamente, tali oggetti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati a tutti gli Stati contraenti e devono essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente.

4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave uso improprio del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore può temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che rechino il marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che siano stati o meno controllati e marchiati secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore deve darne immediata comunicazione a tutti gli Stati contraenti ed il Comitato Permanente deve riunirsi entro un mese per esaminare la questione.

III Comitato permanente e modifiche

Articolo 10

1. Con la presente, è istituito un Comitato Permanente, in cui è rappresentato ogni Stato contraente. Ogni Stato contraente ha un voto.

2. I compiti del Comitato Permanente sono:

valutare ed esaminare la funzione della presente Convenzione;

rivedere e, ove necessario, proporre modifiche agli Allegati della presente Convenzione;

assumere decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli Allegati;

promuovere e mantenere la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti nelle materie oggetto della presente Convenzione;

studiare azioni per assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

favorire un'adeguata tutela dei marchi contro contraffazioni ed usi illeciti;
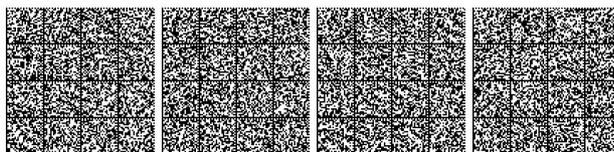
formulare raccomandazioni sulle questioni che gli vengono sottoposte ai sensi dell'art. 9, comma 2, o per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla funzione della presente Convenzione che sia presentata al Comitato Permanente;

esaminare se le disposizioni di uno Stato interessato ad aderire alla presente Convenzione soddisfino le condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi Allegati e riferire in merito agli Stati contraenti per le loro valutazioni.

3. Il Comitato Permanente può adottare un regolamento procedurale per le proprie riunioni, ivi comprese le regole per la convocazione di tali riunioni. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta l'anno.

4. Ai sensi del precedente comma 2, il Comitato Permanente deve prendere decisioni su materie tecniche, come previsto negli Allegati, all'unanimità.

5. Il Comitato Permanente può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione connessa all'attuazione della presente Convenzione, nonché avanzare proposte di modifica della stessa. Tali raccomandazioni o proposte devono essere trasmesse al depositario che dovrà comunicarle a tutti gli Stati contraenti.

Articolo 11

Modifica alla Convenzione

1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente per la modifica degli Articoli della Convenzione o nel caso di una proposta di modifica della Convenzione ricevuta da uno Stato contraente, il depositario dovrà sottoporre tali proposte a tutti gli Stati contraenti per l'approvazione.

2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di una proposta di modifica, ai sensi del comma 1, uno Stato contraente richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il depositario deve provvedere affinché tali negoziati abbiano luogo.

3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti, una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia indicata un'altra data nella modifica. I documenti di accettazione devono essere depositati presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli Stati contraenti.

Modifica agli Allegati

4. Qualora il Comitato Permanente abbia proposto una modifica agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovrà comunicarlo a tutti gli Stati contraenti.

5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario, a meno che non sia stata ricevuta una obiezione dal Governo di uno Stato contraente o non sia prevista nella modifica una data successiva di entrata in vigore.

IV Disposizioni finali

Adesione

Articolo 12

1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della Convenzione e dei suoi Allegati può, su invito degli Stati contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente Convenzione.

2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse rispondere entro tale termine, sarà considerato come favorevole all'invito.

3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Lo Stato invitato può aderire alla presente Convenzione depositando un documento di adesione presso il depositario che dovrà notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverrà effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.

Articolo 13

1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente può, al momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al depositario che la presente Convenzione si applicherà in tutti o in una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le relazioni esterne delle quali è responsabile. Il depositario dovrà trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri Stati contraenti.

2. Se la dichiarazione è stata fatta al momento del deposito del documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione entrerà in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entrerà in vigore in tali territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del depositario.

3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al comma 1, può porre termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovrà informare tutti gli altri Stati contraenti.

Recesso

Articolo 14

Ogni Stato contraente può recedere dalla presente Convenzione purché dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovrà informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

Ratifica

Articolo 15

l. La presente Convenzione dovrà essere ratificata dagli Stati firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati presso il depositario che dovrà informare tutti gli alti Stati firmatari.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto documento di ratifica. Per quanto riguarda eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il loro documento di ratifica successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito, ma, comunque, non prima dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica copia in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede, che sarà depositata presso il Governo della Svezia il quale trasmetterà le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

Seguono le firme dei rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

———

ALLEGATI I E II

ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO
E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI
IN METALLI PREZIOSI

Approvata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980)
- 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989)
- 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore 10 marzo 2000)
- 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004)
- 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011)
- 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il l° gennaio 2019)

Testo in inglese e francese

Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi

e-mail: info@hallmarkingconvention.org

sito web: www.hallmarkingconvention.org

ALLEGATO I

Definizioni e Requisiti tecnici

1. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

1.1 Metalli preziosi

I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento.

1.2 Lega di metallo prezioso

Una lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.

1.3 Oggetto in metallo prezioso

Un oggetto in metallo prezioso è un qualsiasi prodotto di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi o loro leghe. «In parte» significa che un oggetto in metallo prezioso può contenere:

i. parti non metalliche;

ii. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. il successivo articolo 1.5).

1.4 Oggetto in metallo prezioso misto

Un oggetto metallo preziose misto è un oggetto costituito da due o più leghe di metallo prezioso.

1.5 Oggetto multimetallo

Un oggetto multimetallo è composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.

1.6 Titolo

Il titolo è il contenuto del metallo prezioso in questione misurato millesimi rispetto al peso della lega.

1.7 Grado di purezza

Il grado di purezza è la quantità minima di metallo prezioso in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega.

1.8 Rivestimento/placcatura

Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o più strati di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i sulla totalità o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

1.9 Metalli comuni

I metalli comuni sono tutti metalli tranne il platino, l'oro, il palladio e l'argento.

1.10 Saggio

Un saggio è un'analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo indicato all'articolo 3.2 dell'Allegato II.

1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli

Il Comitato Permanente può stabilire altre definizioni e ulteriori dettagli.

2. Requisiti tecnici

2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione

La Convenzione non si applica a:

a) oggetti realizzati con leghe non definite dal Comitato Permanente;

b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici, odontoiatrici, veterinari, scientifici o tecnici;

c) monete aventi corso legale;

d) componenti o semilavorati (ad esempio componenti metalliche o rivestimenti di superficie);

e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi;

f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso;

g) qualsiasi altro prodotto stabilito dal Comitato Permanente.

Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da *a)* a *g)* non si può apporre il Marchio Comune di Controllo.

2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, gradi di purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal Comitato Permanente.

2.3 Tolleranza

Non è ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado di purezza indicato sull'oggetto.

2.4 Utilizzo della lega per saldature

2.4.1 I principi sono:

a) la lega per saldature può essere utilizzata esclusivamente a scopi di giunzione;

b) il grado di purezza della lega per saldature dove essere lo stesso dell'oggetto;

c) se si utilizza una lega per saldature a un grado di purezza inferiore, l'intero oggetto deve essere di un grado di purezza permesso.

2.4.2 Il Comitato Permanente può stabilire eccezioni pratiche a questi principi, nonché disciplinare altri metodi di giunzione.

2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non metalliche negli oggetti in metalli preziosi

2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono permesse parti in metallo comune e parti non metalliche per il funzionamento meccanico per il quale i metalli preziosi risultano inadatti per resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni:

a) qualora visibili, le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili per colore da quelle in metallo prezioso,

b) non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso,

c) non devono essere utilizzate allo scopo di rafforzare, appesantire o riempire,

d) ove possibile, le parti in metallo comune devono riportare il marchio «METALLO».

2.5.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e sulle parti e sostanze non metalliche.

2.6 Oggetti multimetallo

2.6.1 Negli oggetti in metalli prezioso è consentito l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non metalliche per fini decorativi, alle seguenti condizioni:

a) le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente visibili nella loro estensione;

b) devono essere distinguibili per colore dal metallo prezioso (cioè non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);

c) le parti in metallo comune devono riportare il marchio «METALLO».

2.6.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi

Il Comitato Permanente decide in merito ai rivestimenti consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.

ALLEGATO II

Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati

1. Generalità

1.1 L'ufficio del saggio autorizzato (in seguito denominato «ufficio del saggio») deve soddisfare le condizioni e i requisiti di cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo al momento della notifica al Depositario, ma per tutta la durata del relativo periodo di attività.

1.2 L'ufficio del saggio deve valutare se gli oggetti in metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I alla Convenzione.
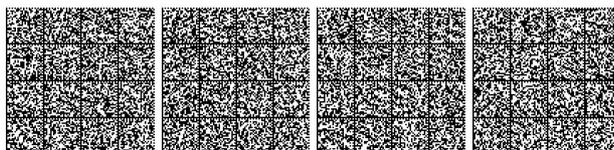
1.3 Per esaminare gli oggetti in metalli preziosi, l'ufficio del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un competente laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea di principio, deve essere in grado di analizzare gli oggetti in metalli preziosi che devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo in linea con i metodi di test approvati (v. il seguente Articolo 3.2). Un Ufficio del Saggio può subappaltare le analisi. Il Comitato Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto delle analisi e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti di valutazione dei laboratori d'analisi.

1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025 o dimostrare un equivalente livello di competenza.

1.5 Un livello di competenza equivalente si raggiunge quando l'ufficio del saggio adotta un sistema di gestione che soddisfi i requisiti principali della norma ISO 17025 e partecipi con esito positivo al programma internazionale di valutazione della competenza nel campo dei metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round Robin è gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente deve definire come possa essere raggiunto e verificato un livello di competenza equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul Round Robin, inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni.

1.6 Il Comitato Permanente può disporre ulteriori indicazioni circa i requisiti previsti dall'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, in particolare per quanto attiene l'indipendenza del personale dell'ufficio del saggio.

2. Analisi

2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto è completo in tutte le sue parti metalliche e soddisfa i requisiti di cui all'Allegato I della presente Convenzione, può, a richiesta, apporvi il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in cui venga apposto il Marchio Comune di Controllo, l'ufficio del saggio deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza, che esso sia correttamente marchiato in ottemperanza alle disposizioni degli articoli che seguono.

2.2 La verifica degli oggetti in metalli preziosi, presentati per l'apposizione del Marchio Comune di Controllo, consiste nelle seguenti due fasi:

a) valutazione dell'omogeneità del lotto, e

b) determinazione del titolo della lega (saggio).

2.3 Lo scopo di un saggio è quello di valutare la conformità di una lega o di un oggetto in metallo prezioso.

3. Metodi di verifica e metodi di analisi

3.1 L'ufficio del saggio può utilizzare qualsiasi metodo di verifica per valutare l'omogeneità di un lotto secondo quanto definito dal Comitato Permanente.

3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i metodi di analisi approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto definito dal Comitato Permanente.

4. Campionamento

Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il saggio devono essere in misura sufficiente per poter stabilire l'omogeneità del lotto ed assicurare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al grado di purezza richiesto. Il Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento.

5. Marcatura

5.1 Principio

5.1.1 Gli oggetti che soddisfano i requisiti fissati dall'Allegato I possono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo (MMC), come indicato dal comma 5.5, conformemente ai requisiti indicati nel presente Allegato.

5.1.2 Il MCC è apposto con altri inarchi (alcuni dei quali possono essere abbinati) che, nel loro complesso, forniscono le seguenti informazioni minime su:

a) chi ha prodotto (o importato) l'oggetto: questo è indicato da un marchio di responsabilità registrato come indicato nel comma 5.4;

b) chi ha controllato l'oggetto: questo è indicato dal marchio dell'ufficio del saggio;

c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto: questo è indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e

d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo è rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del metallo prezioso.

5.1.3 Il Comitato Permanente stabilisce quale di questi marchi debba essere apposto sugli oggetti e quali possano essere abbinati.

5.2 Metodi

I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il laser. Il Comitato Permanente può pronunciarsi su altri metodi di marcatura degli oggetti.

5.3 Visualizzazione

Quando possibile, tutti i marchi devono essere apposti nelle immediate vicinanze tra loro. Altri marchi (ad es. il marchio che indica l'anno) che non devono essere confusi con i marchi sopra menzionali sono permessi come marchi supplementari.

5.4 Registro dei marchi di responsabilità

Il marchio di responsabilità di cui al comma 5.1.2, lett. *a)*, deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato contraente e/o di uno dei suoi uffici del saggio, che controlla l'oggetto in questione.

5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC)

5.5.1 Descrizione

5.5.1.1 Il MCC è un marchio di conformità attestante che l'oggetto in metallo prezioso è stato controllato in conformità ai requisiti della Convenzione, come indicato dai presenti Allegati e dalla Raccolta di Decisioni Tecniche. Esso consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile.

5.5.1.2 Il MCC può essere abbinato al marchio del titolo e al marchio del metallo prezioso. In questo caso è circondato da un contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1).

5.5.1.3 Il MCC può essere esclusivamente un marchio di conformità. In questo caso è circondato da un contorno ottagonale standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2).

Tipo 1				Tipo 2
Platino	Oro	Palladio	Argento	
900	750	500	925	
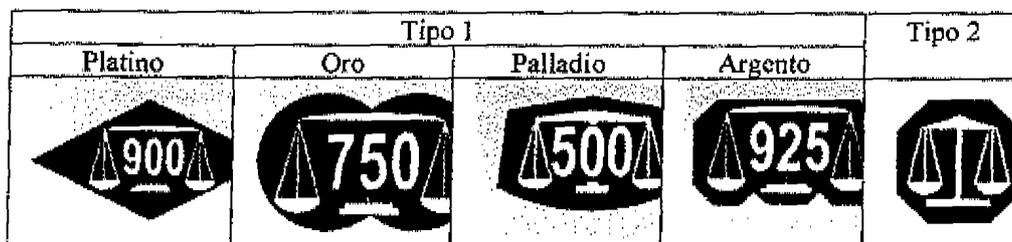
5.5.2 Misure autorizzate

Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente.

5.6 Oggetti composti da più leghe dello stesso metallo prezioso

Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di Controllo applicati sono quelli del titolo più basso presente nell'oggetto. Il Comitato Permanente può stabilire delle eccezioni.

5.7 Oggetti composti da parti

Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove possibile, devono essere apposti sulla parte principale. Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle parti di minori dimensioni.

5.8 Oggetti in metalli preziosi misti

5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato Marchio Comune di Controllo (Tipo 1) sugli altri.

5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso. Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli più preziosi può non essere apposto.

5.8.3 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori norme e eccezioni giustificate per motivi tecnici.

5.9 Oggetti multimetallo

5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il marchio «METALLO» (o equivalente) deve essere apposto sulla parte metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione.

5.9.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

PMC/W 9/99 (Rev. 3)
25 January 2001

AMENDMENT TO THE TEXT OF THE CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

A proposal by the Standing Committee agreed upon at its 48th meeting held in Morges (Switzerland) on 13 and 14 December 1999 and amended at its 50th meeting held in Geneva (Switzerland) on 9 January 2001

Consolidated text in English and French

CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

PREAMBLE

The Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*;

Desiring to facilitate international trade in articles of precious metals while at the same time maintaining consumer protection justified by the particular nature of these articles;

Considering that the international harmonisation of standards and technical regulations and guidelines for methods and procedures for the control and marking of precious metal articles is a valuable contribution to the free movement of such products;

Considering that this harmonisation should be supplemented by mutual recognition of control and marking and desiring therefore to promote and maintain co-operation between their assay offices and concerned authorities;

Having regard to the fact that compulsory hallmarking is not required from the Contracting States to the Convention and that the marking of articles of precious metals with the Convention marks is carried out on a voluntary basis;

Have agreed as follows:

I Scope and Operation

ARTICLE 1

1. Articles controlled and marked by an authorised assay office in accordance with the provisions of this Convention shall not be submitted to further compulsory assaying or marking in an importing Contracting State. This does not prevent an importing Contracting State from carrying out check tests in accordance with Article 6.

2. Nothing in this Convention shall require a Contracting State to allow the importation or sale of articles of precious metals which are not defined in its national legislation or do not comply with its national standards of fineness.
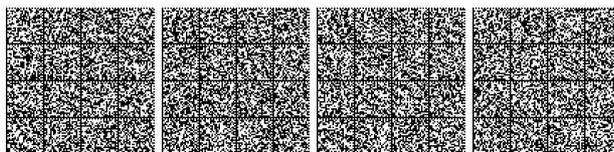
ARTICLE 2

For the purposes of this Convention "articles of precious metals" means articles of platinum, gold, palladium, silver, or alloys thereof, as defined in Annex I.

ARTICLE 3

1. In order to benefit from the provisions of Article 1, articles of precious metals must:

(a) be submitted to an authorised assay office appointed in accordance with Article 5;

(b) fulfil the technical requirements of this Convention as laid down in Annex I;

(c) be controlled in accordance with the rules and procedures laid down in Annex II;

(d) be marked with the marks as prescribed in Annex II.

2. The benefits of Article 1 shall not be applicable to articles of precious metals which, after being marked as prescribed in Annex II, have had any of these marks altered or obliterated.

ARTICLE 4

The Contracting States shall not be obliged to apply the provisions of paragraph 1 of Article 1 to articles of precious metals which, since being submitted to an authorised assay office, and controlled and marked as prescribed in Article 3, have been altered by addition or in any other manner.

II Control and Sanctions

ARTICLE 5

1. Each Contracting State shall appoint one or more authorised assay offices for the control and marking of articles of precious metals as provided for in Annex II.

2. The authorised assay offices shall satisfy the following conditions:

- availability of staff and of the necessary means and equipment;
- technical competence and professional integrity of the staff;
- in carrying out the requirements of the Convention, the management and technical staff of the authorised assay office must be independent of all circles, grouping or persons with direct or indirect interest in the area concerned;
- staff must be bound by professional secrecy.

3. Each Contracting State shall notify the depositary of the appointment of such assay offices and of their marks and any withdrawal of this authorisation from any assay office previously appointed. The depositary shall immediately notify all other Contracting States accordingly.

ARTICLE 6

The provisions of this Convention shall not prevent a Contracting State from carrying out check tests on articles of precious metals bearing the marks provided for in this Convention. Such tests shall not be carried out in such a way as to hamper unduly the importation or sale of articles of precious metals marked in conformity with the provisions of this Convention.

ARTICLE 7

The Contracting States hereby empower the depositary to register with the World Intellectual Property Organisation (WIPO), in accordance with the Convention of Paris for the Protection of Industrial Property, the Common Control Mark described in Annex II as a national hallmark of each Contracting State. The depositary shall also do so in the case of a Contracting State in relation to which this Convention enters into force at a later date or in the case of an acceding State.

ARTICLE 8

1. Each Contracting State shall have and maintain legislation prohibiting, subject to penalties, any forgery, unauthorised alteration or misuse of the Common Control Mark or of the marks of the authorised assay offices which have been notified in accordance with paragraph 3 of Article 5, and any unauthorised alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied.

2. Each Contracting State undertakes to institute proceedings under such legislation when sufficient evidence of forgery or misuse of the Common Control Mark or marks of the authorised assay offices, or unauthorised alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied is discovered or brought to its attention by another Contracting State or, where more appropriate, to take other suitable action.

ARTICLE 9

1. If an importing Contracting State or one of its authorised assay offices has reason to believe that an assay office in an exporting Contracting State has affixed the Common Control Mark without having complied with the relevant provisions of this Convention, the assay office by which the articles are purported to have been marked shall be immediately consulted and shall promptly lend all reasonable assistance for the investigation of the case. If no satisfactory settlement is reached, either of the parties may refer the case to the Standing Committee by notifying its Chairman. In such a case the Chairman shall convene a meeting of the Standing Committee.

2. If any matter has been referred to the Standing Committee under paragraph 1, the Standing Committee may, after having given an opportunity for the parties concerned to be heard, make recommendations as to the appropriate action to be taken.

3. If within a reasonable time a recommendation referred to in paragraph 2 has not been complied with, or the Standing Committee has failed to make any recommendation, the importing Contracting State may then introduce such additional surveillance of articles of precious metals marked by that particular assay office and entering its territory, as it considers necessary, including the right temporarily to refuse to accept such articles. Such measures shall immediately be notified to all Contracting States and shall be reviewed from time to time by the Standing Committee.

4. Where there is evidence of repeated and grave misapplication of the Common Control Mark the importing Contracting State may temporarily refuse to accept articles bearing the assay office mark of the assay office concerned whether or not controlled and marked in accordance with this Convention. In such a case the importing Contracting State shall immediately notify all other Contracting States and the Standing Committee shall meet within one month to consider the matter.

III Standing Committee and Amendments

ARTICLE 10

1. A Standing Committee is hereby established on which each Contracting State shall be represented. Each Contracting State shall have one vote.

2. The tasks of the Standing Committee shall be:

to consider and review the operation of this Convention;

to review and, where necessary, propose amendments to the Annexes to this Convention;

to take decisions on technical matters, as provided for in the Annexes;

to promote and maintain technical and administrative co-operation between the Contracting States in matters dealt with by this Convention;

to consider measures for securing uniform interpretation and application of the provisions of this Convention;

to encourage the adequate protection of the marks against forgery and misuse;

to make recommendations in the case of any matter referred to it under the provisions of paragraph 2 of Article 9, or for the settlement of any dispute arising out of the operation of this Convention which is presented to the Standing Committee;

to examine whether the arrangements of a State interested in acceding to this Convention comply with the conditions of the Convention and its Annexes and to make a report in that respect for consideration by the Contracting States.

3. The Standing Committee shall adopt rules of procedure for its meeting including rules for the convening of such meetings. This Committee shall meet at least once a year.

4. In accordance with paragraph 2 above, the Standing Committee shall take decisions on technical matters, as provided for in the Annexes, by unanimous vote.

5. The Standing Committee may make recommendations on any question relating to the implementation of this Convention or make proposals for the amendment of this Convention. Such recommendations or proposals shall be transmitted to the depositary which shall notify all Contracting States.

ARTICLE 11

Amendment to the Convention

1. In the case of a proposal received from the Standing Committee for the amendment of the Articles to the Convention, or in the case of a proposal for amendment of the Convention received from a Contracting State, the depositary shall submit such proposals for acceptance to all Contracting States.

2. If within three months from the date of the submission of a proposal for amendment under paragraph 1 a Contracting State requests that negotiations be opened on the proposal, the depositary shall arrange for such negotiations to be held.

3. Provided it is accepted by all Contracting States, an amendment to this Convention shall enter into force one month after deposit of the last instrument of acceptance unless another date is provided for in the amendment. Instruments of acceptance shall be deposited with the depositary which shall notify all Contracting States.

Amendment to the Annexes

4. In the case of a proposal made by the Standing Committee for amendment of the Annexes to the Convention, the depositary shall notify all Contracting States.

5. The amendment to the Annexes shall come into force six months after the date of notification by the depositary unless an objection has been received from the Government of a Contracting State or unless a later date for its entry into force has been provided for in the amendment.

IV Final Provisions

Accession

ARTICLE 12

1. Any State being a Member of the United Nations or of any of the specialised agencies or of the International Atomic Energy Agency or a Party to the Statute of the International Court of Justice and having arrangements for the assay and marking of articles of precious metals necessary to comply with the requirements of the Convention and its Annexes may, upon invitation of the Contracting States to be transmitted by the depositary, accede to this Convention.
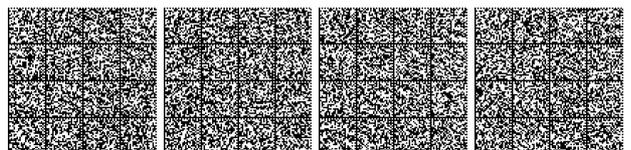
2. The Governments of the Contracting States shall notify their reply to the depositary within four months after receipt of the request by the depositary asking them whether they agree to the invitation. Any Government not replying within that period shall be deemed to have consented to the invitation.

3. The Governments of the Contracting States shall base their decision whether to invite a State to accede primarily on the report referred to in paragraph 2 of Article 10.

4. The invited State may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the depositary which shall notify all other Contracting States. The accession shall become effective three months after deposit of that instrument.

ARTICLE 13

1. The Government of any signatory or acceding State may, when depositing its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, declare in writing to the depositary that this Convention shall apply to all or part of the territories, designated in the declaration, for the external relations of which it is responsible. The depositary shall communicate any such declaration to the Governments of all other Contracting States.

2. If the declaration was made at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession this Convention shall enter into force in relation to those territories on the same date as the Convention enters into force in relation to the State having made the declaration. In all other cases the Convention shall enter into force in relation to those territories three months after the declaration has been received by the depositary.

3. The application of this Convention to all or part of such territories may be terminated by the Government of the State having made the declaration referred to in paragraph 1 provided that it gives three months' notice in writing to the depositary which shall notify all other Contracting States.

Withdrawal

ARTICLE 14

Any Contracting State may withdraw from this Convention provided that it gives twelve months' notice in writing to the depositary which shall notify all Contracting States, or on such other terms as may be agreed upon by the Contracting States. Each Contracting State undertakes that, in the event of its withdrawal from the Convention, it will cease after withdrawal to use or apply the Common Control Mark for any purpose.
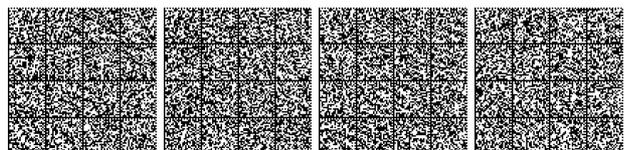
Ratification

ARTICLE 15

1. This Convention shall be ratified by the signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the depositary which shall notify all other signatory States.

2. This Convention shall enter into force four months after deposit of the fourth instrument of ratification. In relation to any other signatory State depositing subsequently its instrument of ratification this Convention shall enter into force two months after the date of deposit but not before the expiry of the above-mentioned period of four months.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in Vienna this 15th day of November 1972, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic, which shall be deposited with the Government of Sweden, by which certified copies shall be transmitted to all other signatory and acceding States.

Here follow the signatures of the representatives of Austria, Finland, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

* * * * * *

ANNEXES I AND II

TO THE CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

Adopted in Vienna on 15 November 1972

Entered into force on 27 June 1975

Amended on

- 23 May 1978 (with entry into force on 14 July 1980)
- 24 November 1988 (with entry into force on 13 December 1989)
- 25 and 26 May 1998 (with entry into force on 10 March 2000)
- 15 October 2002 (with entry into force on 10 August 2004)
- 11 October 2010 (with entry into force on 3 August 2011)
- 20 April 2018 (with entry into force on 1 January 2019)

Text in English and French

Editor: Secretariat of the Precious Metals Convention

e-mail: info@hallmarkingconvention.org
web site: www.hallmarkingconvention.org

ANNEXES I ET II

À LA CONVENTION SUR LE CONTRÔLE ET LE POINÇONNEMENT DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX

Adoptées à Vienne le 15 novembre 1972

Entrées en vigueur le 27 juin 1975

Amendées le

- 23 mai 1978 (avec entrée en vigueur le 14 juillet 1980)
- 24 novembre1988 (avec entrée en vigueur le 13 décembre 1989)
- 25 et 26 mai 1998 (avec entrée en vigueur le 10 mars 2000)
- 15 octobre 2002 (avec entrée en vigueur le 10 août 2004)
- 11 octobre 2010 (avec entrée en vigueur le 3 août 2011)
- 20 avril 2018 (avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019)

Texte en anglais et en français

Editeur: Secrétariat de la Convention des Métaux Précieux

courriel: info@hallmarkingconvention.org
site web: www.hallmarkingconvention.org
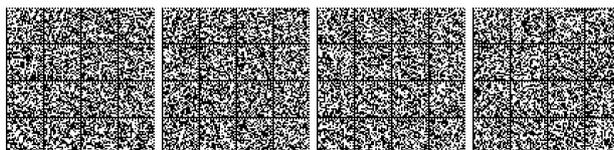
ANNEX I

Definitions and Technical Requirements

1. Definitions

For the purpose of this Convention the following definitions apply:

1.1 Precious metals

Precious metals are platinum, gold, palladium and silver. Platinum is the most precious metal followed by gold, palladium and silver.

1.2 Precious metal alloy

A precious metal alloy is a solid solution containing at least one precious metal.

1.3 Precious metal article

A precious metal article is any item of jewellery, goldsmith's, silversmith's or watchmaker's ware or any other object made entirely or in part from precious metals or their alloys. "In part" means that a precious metal article may contain

i. non-metallic parts;

ii. base metal parts for technical reasons and/or decoration (see paragraph 1.5 below).

1.4 Mixed precious metal article

A mixed precious metal article is an article consisting of two or more precious metal alloys.

ANNEXE I

Définitions et exigences techniques

1. Définitions

Aux fins de la présente Convention, on retient les définitions suivantes:

1.1 Métaux précieux

Les métaux précieux sont le platine, l'or, le palladium et l'argent. Le platine est le plus précieux des métaux, suivi par l´or, le palladium et l'argent.

1.2 Alliage de métal précieux

Un alliage de métal précieux est une solution solide contenant au moins un métal précieux.

1.3 Ouvrage en métal précieux

Un ouvrage en métal précieux est un article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou horlogerie ou tout autre objet fabriqué entièrement ou en partie en métal précieux ou en alliage de métal précieux. « En partie » signifie que l'ouvrage en métal précieux peut contenir

i. des parties non-métalliques ;

ii. des parties en métal commun pour des raisons techniques et/ou à titre de décoration. (cf. paragraphe 1.5 ci-dessous).

1.4 Ouvrage de métaux précieux mixte

Un ouvrage de métaux précieux mixte est un article consistant de deux ou plusieurs alliages de métal précieux.

1.5 Multimetal article

A multimetal article is composed of parts of precious metal and parts of non-precious metal.

1.6 Fineness

The fineness is the content of the named precious metal measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.

1.7 Standard of fineness

The standard of fineness is the minimum content of the named precious metals measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.

1.8 Coating / plating

Coating or plating is one or more layers of a material, permitted by the Standing Committee, applied to all, or part, of a precious metal article e.g. by a chemical, electrochemical, mechanical or physical process.

1.9 Base metals

Base metals are all metals except platinum, gold, palladium, and silver.

1.10 Assay

An assay is a quantitative analysis of a precious metal alloy by a method defined in paragraph 3.2 of Annex II.

1.11 Other definitions and further details

The Standing Committee may decide on other definitions as well as further details.

1.5 Ouvrage multimétaux

Un ouvrage multimétaux est composé de parties en métal précieux et de parties en métal non-précieux.

1.6 Titre

Le titre est la proportion du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage.

1.7 Titre légal

Le titre légal est la proportion minimale du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage.

1.8 Revêtement / placage

Un revêtement ou placage consiste en une ou plusieurs couches de matériel, autorisé par le Comité permanent, appliquées sur la totalité ou sur une partie d'un ouvrage en métal précieux, par exemple, par un procédé chimique, électrochimique, mécanique ou physique.

1.9 Métaux communs

Le terme « métaux communs » désigne tous les métaux, à l'exception du platine, de l'or, du palladium et de l'argent.

1.10 Essai

Un essai est une analyse quantitative d'un alliage de métal précieux par une méthode définie au paragraphe 3.2 de l'Annexe II.

1.11 Autres définitions et détails supplémentaires

D'autres définitions ainsi que des détails supplémentaires peuvent faire l'objet de décisions par le Comité permanent.
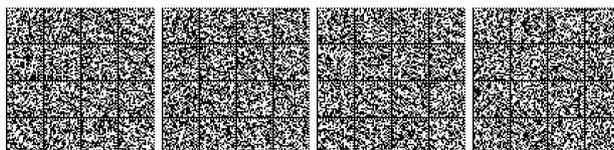
2. Technical requirements

2.1 Articles not covered by the Convention

The Convention does not apply to:

a) Articles made of alloys of a fineness not defined by the Standing Committee;

b) Any article which is intended to be used for medical, dental, veterinary, scientific or technical purpose;

c) Coins which are legal tender;

d) Parts or incomplete semi-manufactures (e.g. metal parts or surface layer);

e) Raw materials such as bars, plates, wire and tubes;

f) Base metal articles coated with precious metal;

g) Any other object decided by the Standing Committee.

Consequently, the articles referred to in a) to g) above cannot be marked with the Common Control Mark.

2.2 Standards of fineness applied under the Convention

Subject to Article 1, paragraph 2 of the Convention, the standards of fineness applied under the Convention shall be those defined by the Standing Committee.

2.3 Tolerance

No negative tolerance is permitted in relation to the standard of fineness indicated on the article.

2. Exigences techniques

2.1 Ouvrages non couverts par la Convention

La Convention ne s´applique pas:

a) aux ouvrages en alliage d'un titre non défini par le Comité permanent;

b) aux ouvrages destinés à un usage médical, dentaire, vétérinaire, scientifique ou technique;

c) aux pièces de monnaie ayant cours légal;

d) aux parties ou produits semi-fabriqués incomplets (par ex. parties métalliques ou revêtements de surface);

e) aux matériaux bruts tels que barres, plaques, fils et tubes;

f) aux ouvrages en métal commun revêtus de métal précieux;

g) à tout autre ouvrage faisant l'objet d'une décision du Comité permanent.

En conséquence, le poinçon commun ne peut pas être appliqué sur les ouvrages ou produits mentionnés aux alinéas a) à g) ci-dessus.

2.2 Titres légaux admis par la Convention

Sous réserve de l'Article 1, paragraphe 2 de la Convention, les titres légaux admis par la Convention sont ceux définis par le Comité permanent.

2.3 Tolérance

Aucune tolérance négative n'est admise quant au titre légal indiqué sur l'ouvrage.

2.4 Use of solder

2.4.1 The principles are:

a) Solder may be used only for joining purposes.

b) The standard of fineness of the solder shall be the same as the standard of fineness of the article.

c) If a solder of a lower standard of fineness is used, the whole article must be to a permitted standard of fineness.

2.4.2 Practical exceptions from these principles and other methods of joining are defined by the Standing Committee.

2.5 Use of base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles

2.5.1 Base metal parts and non-metallic parts are permitted in precious metal articles as a mechanical function for which precious metals are unsuitable either for strength or durability, subject to the following conditions:

a) When visible, base metal parts and non-metallic parts shall be clearly distinguishable by colour from the precious metal.

b) They shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal.

c) They shall not be used for the purpose of strengthening, weighting or filling.

d) Where practical, base metal parts shall be marked "METAL".

2.4 Usage de la soudure

2.4.1 Les principes sont :

a) La soudure ne peut être utilisée qu'à des fins d'assemblage.

b) Le titre légal de la soudure doit être le même que celui de l'ouvrage.

c) Si une soudure à un titre légal inférieur est utilisée, l'ouvrage entier doit être à un titre légal admis.

2.4.2 Les exceptions pratiques à ces principes et les autres méthodes d'assemblage sont définies par le Comité permanent.

2.5 Usage de parties en métal commun et de parties non métalliques dans les ouvrages en métaux précieux

2.5.1 Des parties en métal commun et des parties non métalliques sont admises dans des ouvrages en métaux précieux en tant que fonction mécanique pour laquelle les métaux précieux sont inadéquats en terme de résistance ou durabilité, sous réserve des conditions suivantes:

a) Quand elles sont visibles, les parties en métal commun ainsi que les matières non métalliques doivent se distinguer clairement du métal précieux par la couleur.

b) Elles ne doivent ni être plaquées ni être traitées de façon à leur donner l'apparence de métaux précieux.

c) Elles ne doivent pas être utilisées dans le but de renforcer, d'alourdir ou de remplir un ouvrage.

d) Si possible, les parties en métal commun doivent être marquées « METAL ».

2.5.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions on base metal parts as well as non-metallic parts and substances.

2.6 Multimetal Articles

2.6.1 It is permitted to use base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles for decoration, subject to the following conditions:

a) Base metal parts and non-metallic parts shall be clearly visible by their extent.

b) They shall be distinguishable by colour from the precious metal (i.e. they shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal).

c) Base metal parts shall be marked "METAL".

2.6.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.

2.7 Coating of precious metal articles

The Standing Committee decides on permitted coatings and exceptions for technical reasons.

* * * * * *

2.5.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions concernant les parties en métal commun ainsi que les parties et substances non métalliques.

2.6 Ouvrages multimétaux

2.6.1 Il est permis d'utiliser des parties en métal commun et des parties non métalliques dans des ouvrages en métaux précieux à titre de décoration, sous réserve des conditions suivantes:

a) Les parties en métal commun et les parties non métalliques doivent être clairement visibles par leur ampleur.

b) Elles doivent pouvoir se distinguer des métaux précieux par la couleur (c.-à-d. elles ne doivent être ni plaquées ni traitées de façon à leur donner l'apparence de métaux précieux).

c) Les parties en métal commun doivent être marquées « METAL ».

2.6.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions.

2.7 Placage d'ouvrages en métaux précieux

Le Comité permanent décide des revêtements autorisés et des exceptions pour raisons techniques.

* * * * * *
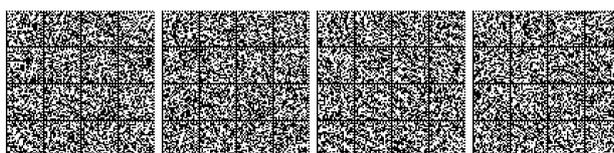
ANNEX II

Control by the authorised assay office(s)

1. General

1.1 The authorised assay office (thereafter referred to as "assay office") must comply with the conditions and requirements, as stated in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, not only at the moment of the notification to the Depositary but at any time of operation thereafter.

1.2 The assay office shall examine whether articles of precious metals, which are presented to it in order to be marked with the Common Control Mark, fulfil the conditions of Annex I to the Convention.

1.3 To examine articles of precious metals, the assay office shall in principle have a competent testing laboratory. The laboratory shall in principle be able to analyse those articles of precious metals, which are to be marked with the Common Control Mark, in line with approved testing methods (see paragraph 3.2 below). An assay office may subcontract testing. The Standing Committee shall define the conditions for the subcontracting of testing. It shall also issue guidelines for the assessment requirements of a testing laboratory.

1.4 To demonstrate its competence, the laboratory shall either be accredited according to ISO standard 17025 or demonstrate an equivalent level of competence.

ANNEXE II

Contrôle effectué par le(s) bureau(x) de contrôle des métaux précieux agréé(s)

1. Généralités

1.1 Le bureau de contrôle agréé (désigné ci-après par « bureau de contrôle ») doit se conformer aux conditions et aux exigences, telles que mentionnées au paragraphe 2 de l'Article 5 de la Convention, non seulement au moment de la notification au Dépositaire mais en tout temps par la suite.

1.2 Le bureau de contrôle examine si les ouvrages en métaux précieux, qui lui sont présentés aux fins d'être marqués du poinçon commun, répondent aux conditions fixées à l´Annexe I de la Convention.

1.3 Afin d'examiner les ouvrages en métaux précieux, le bureau de contrôle doit, en principe, avoir un laboratoire d'analyse compétent. Le laboratoire doit, en principe, être capable d'analyser les ouvrages en métaux précieux, qui doivent être marqués avec le poinçon commun conformément aux méthodes d'analyse approuvées (cf. paragraphe 3.2 ci-dessous). Un bureau de contrôle peut sous-traiter les analyses. Le Comité permanent définit les conditions concernant la sous-traitance des analyses. Il publie également les lignes directrices relatives aux exigences en matière d'évaluation d'un laboratoire d'analyse.

1.4 Afin de démontrer sa compétence, le laboratoire doit soit être accrédité selon la norme ISO 17025, soit démontrer un niveau de compétence équivalent.

1.5 An equivalent level of competence is achieved when the assay office operates a management system, which fulfils the main requirements of ISO standard 17025, and successfully participates in the international proficiency testing scheme on precious metals called "Round Robin". The Round Robin is run by the Standing Committee or another body designated by the Standing Committee. The Standing Committee shall define how an equivalent level of competence shall be achieved and verified. It shall also issue guidelines on Round Robin, including the level of participation and the performance criteria.

1.5 Un niveau de compétence équivalent est obtenu quand le bureau de contrôle met en œuvre un système de gestion, qui remplit les exigences principales de la norme ISO 17025, et participe avec succès au programme international de tests d'aptitude de métaux précieux appelé « Round Robin ». Le Round Robin est organisé par le Comité permanent ou un autre organe désigné par le Comité permanent. Le Comité permanent définit comment un niveau équivalent doit être atteint et vérifié. Il édicte également des lignes directrices relatives au Round Robin, y compris le niveau de participation et les critères de performance.

1.6 The Standing Committee shall provide further guidance on the requirements mentioned in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, notably on the independence of the assay office staff.

1.6 Le Comité permanent fournit des indications supplémentaires concernant les exigences mentionnées au paragraphe 2 de l'Article 5 de la Convention, notamment quant à l'indépendance du personnel du bureau de contrôle.

2. Testing

2. Analyse

2.1 If an article is found by the assay office to be complete as to all its metallic parts and if it complies with the provisions of Annex I to this Convention, the assay office shall, on request, mark the article with its assay office mark and the Common Control Mark. In cases where the Common Control Mark is applied the assay office shall, before the article leaves its custody, ensure that the article is fully marked in accordance with the provisions of paragraphs below.

2.1 Si le bureau de contrôle constate que l'ouvrage répond aux dispositions de l´Annexe I de la Convention, il peut, sur demande, le marquer de son poinçon de contrôle et du poinçon commun. S'il appose le poinçon commun, le bureau de contrôle s´assure, avant de restituer l'ouvrage, que celui-ci est bien marqué conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.

2.2 The testing of articles of precious metals submitted for marking with the Common Control Mark consists of the two following steps:

a) the evaluation of the homogeneity of the batch, and

b) the determination of the fineness of the alloy (assay).

2.2 L'analyse d'ouvrages en métaux précieux présentés en vue de l´apposition du poinçon commun implique les deux étapes suivantes:

a) l'évaluation de l´homogénéité du lot et

b) la détermination du titre de l´alliage (essai).

2.3 The purpose of an assay is to assess the conformity of an alloy or a precious metal article.

3. Test methods and methods of analysis

3.1 The assay office may use any of the test methods to evaluate the homogeneity of a batch as defined by the Standing Committee.

3.2 The assay office shall use any of the approved methods of analysis in assaying articles of precious metals as defined by the Standing Committee.

4. Sampling

The number of items taken from a batch and the number of samples taken from these items for testing and analysis shall be sufficient to establish the homogeneity of the batch and ensure that all parts of all articles controlled in the batch are up to the required standard of fineness. Sampling guidelines are established by the Standing Committee.

5. Marking

5.1 Principle

5.1.1 Articles, which satisfy the criteria in Annex I, shall be marked with the Common Control Mark (CCM), as described in paragraph 5.5, in line with the requirements set out in the present Annex.

5.1.2 The CCM is applied together with other marks (some of which can be combined), which together provide the following minimum information on:

a) who has produced (or imported) the article: this is indicated by a registered responsibility mark as described in paragraph 5.4;

2.3 Le but d'un essai est d'évaluer la conformité d'un alliage ou d'un ouvrage en métal précieux.

3. Méthodes d´examen et d´analyse

3.1 Le bureau de contrôle peut appliquer toute méthode d'examen, telle que définie par le Comité permanent, afin d'évaluer l'homogénéité d'un lot.

3.2 Le bureau de contrôle recourt à toute méthode d´analyse approuvée, telle que définie par le Comité permanent, afin de contrôler les ouvrages en métaux précieux.

4. Echantillonnage

Le nombre d'articles tirés d'un lot et le nombre d´échantillons choisis parmi ces articles aux fins d´essais et d´analyses doivent être suffisants pour prouver l'homogénéité du lot et garantir que toutes les parties de tous les articles contrôlés dans le lot atteignent le titre légal requis. Le Comité permanent établit des lignes directrices relatives à l'échantillonnage.

5. Poinçonnement

5.1 Principe

5.1.1 Les ouvrages répondant aux critères mentionnés à l´Annexe I sont marqués avec le poinçon commun, tel que décrit au paragraphe 5.5, conformément aux exigences mentionnées dans la présente Annexe.

5.1.2 Le poinçon commun est apposé avec d'autres marques (dont certaines peuvent être combinées), qui, ensemble, donnent le minimum d'information suivant sur :

a) qui a produit (ou importé) l'ouvrage : ceci est indiqué par un poinçon de responsabilité enregistré, tel que décrit au paragraphe 5.4;

b) who has controlled the article: this is shown by the mark of the assay office;

c) what the precious metal content of the article is: this is indicated by a fineness mark in Arabic numerals; and

d) what precious metal the article is made of: this is shown by a mark, symbol or shape indicating the nature of the precious metal.

5.1.3 The Standing Committee determines which of these marks must be applied on articles and which can be combined.

5.2 Methods

The following are accepted methods of marking: punching and laser. The Standing Committee can decide on other methods of marking articles.

5.3 Display

Whenever possible, all marks shall be placed in immediate proximity to each other. Other marks (e.g. year mark), which are not to be confused with the marks mentioned above, are allowed as additional marks.

5.4 Register for responsibility marks

The responsibility mark referred to in letter a) of paragraph 5.1.2 shall be registered in an official register of the Contracting State and/or one of its assay offices, which controls the article in question.

b) qui a contrôlé l'ouvrage : ceci est signalé par le poinçon du bureau de contrôle;

c) quel est le contenu en métal précieux de l'ouvrage : ceci est indiqué par une indication de titre en chiffres arabes ; et

d) de quel métal précieux est fait l'ouvrage : ceci est signalé par un poinçon, un symbole ou une forme, qui indique la nature du métal précieux.

5.1.3 Le Comité permanent détermine lesquels de ces poinçons sont apposés sur les ouvrages et lesquels peuvent être combinés.

5.2 Méthodes

Les méthodes de marquage suivantes sont acceptées : insculpation et laser. Le Comité permanent peut décider d'autres procédés de marquage des ouvrages.

5.3 Apposition

Dans la mesure du possible, tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres. Des marques supplémentaires (p.ex. lettre-date annuelle) sont autorisées à titre accessoire pour autant qu´elles ne puissent pas être confondues avec celles qui sont mentionnées ci-dessus.

5.4 Registre des poinçons de responsabilité

Le poinçon de responsabilité mentionné à la lettre a) du paragraphe 5.1.2 est enregistré au registre officiel de l'Etat contractant et/ou à l'un de ses bureaux agréés qui contrôle l'ouvrage en question.

5.5 The Common Control Mark (CCM)

5.5.1 Description

5.5.1.1 The CCM is a conformity mark indicating that the article of precious metals has been controlled in accordance with the Convention's requirements, as contained in the present Annexes and the Compilation of Technical Decisions. It shall consist of the representation of a balance in relief on a lined background surrounded by a geometrically variable shield.

5.5.1.2 The CCM can be combined with a fineness and precious metal mark: in this case, it is surrounded by a shield indicating the nature of the precious metal and contains a number in Arabic numerals showing in relief the standard of fineness of the article in parts per thousand, as described below (Type 1).

5.5.1.3 The CCM can be a conformity mark only: in this case, it is surrounded by a standardised octagonal shield, as described below (Type 2).

5.5 Le poinçon commun

5.5.1. Description

5.5.1.1 Le poinçon commun est une marque de conformité qui indique que l'ouvrage a été contrôlé conformément aux exigences de la Convention, telles que contenues dans les présentes Annexes et la Compilation de Décisions Techniques. Il consiste en la représentation d'une balance, se détachant en relief sur un fond linéaire, entourée d'un encadrement de forme géométriquement variable.

5.5.1.2 Le poinçon commun peut être combiné avec une indication de titre et la marque indiquant le métal précieux : dans ce cas-ci, il est entouré d'un encadrement qui indique la nature du métal précieux et il contient un nombre exprimé en chiffres arabes révélant en relief l'indication de titre de l'ouvrage en millièmes, tel que décrit ci-dessous (Type 1).

5.5.1.3 Le poinçon commun peut être uniquement une marque de conformité : dans ce cas-ci il est entouré d'un encadrement octogonal standardisé, tel que décrit ci-dessous (Type 2).

Type 1				Type 2
Platinum / Platine	Gold / Or	Palladium	Silver / Argent	
900	750	500	925	

5.5.2 Approved sizes

The approved sizes of the CCM and other compulsory marks are defined by the Standing Committee.

5.5.2 Dimensions agréées

Les dimensions agréées du poinçon commun et d'autres poinçons obligatoires sont définies par le Comité permanent.

5.6 Articles consisting of more than one alloy of the same precious metal

Where an article consists of different alloys of the same precious metal, the fineness mark and the CCM applied shall be that of the lowest fineness present in the article. Exceptions can be decided on by the Standing Committee.

5.7 Articles consisting of parts

If an article consists of parts which are hinged or readily separable, the above marks shall, when possible, be applied to the main part. Where practicable the CCM shall be applied also to the lesser parts.

5.8 Mixed precious metal articles

5.8.1 If an article consists of different precious metal alloys, and if the colour and extent of each alloy are clearly visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on one precious metal alloy and the appropriate CCM (Type 1) on the other(s).

5.8.2 If an article consists of different precious metal alloys and if the colour and extent of each alloy is not visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 and the corresponding CCM shall be applied on the least precious metal. The CCM relating to the more precious metals may not be applied.

5.8.3 Additional rules as well as exceptions justified by technical reasons are decided on by the Standing Committee.

5.6 Ouvrages composés de plus d´un alliage du même métal précieux

Lorsqu'un ouvrage est composé de différents alliages du même métal précieux, on appose l'indication de titre et le poinçon commun correspondant au titre le moins élevé présent dans l´ouvrage. Le Comité permanent peut décider d'exceptions.

5.7 Ouvrages composés de différentes parties

Si un ouvrage est composé de parties articulées ou facilement séparables, les poinçons sont, dans la mesure du possible, apposés sur la partie principale. Si possible, le poinçon commun est également apposé sur les parties de moindre dimension.

5.8 Ouvrages de métaux précieux mixtes

5.8.1 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage sont clairement visibles, les marques mentionnées au paragraphe 5.1.2 seront apposées sur l'un des alliages en métaux précieux et le poinçon commun approprié (Type 1) sur le ou les autres alliages.

5.8.2 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage ne sont pas clairement visibles, les marques mentionnées au paragraphe 5.1.2 et le poinçon commun correspondant seront apposés sur le métal le moins précieux. Il ne peut être fait usage du poinçon commun s'appliquant aux métaux plus précieux.

5.8.3 Le Comité permanent peut décider de règles additionnelles ainsi que de dérogations lorsque des raisons d´ordre technique le justifient.

5.9 Multimetal articles

5.9.1 The marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on the precious metal part of a multimetal article. The mark <METAL> (or equivalent) shall be applied on the metallic part in line with paragraph 2.6 of Annex I to the Convention.

5.9.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.

* * * * * * *

5.9 Ouvrages multimétaux

5.9.1 Les poinçons mentionnés au paragraphe 5.1.2 sont apposés sur la partie en métal précieux d'un ouvrage multimétal. Le poinçon <METAL> (ou équivalent) est apposé sur la partie métallique en accord avec le paragraphe 2.6 de l'Annexe I de la Convention.

5.9.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions.

* * * * * * *

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Stefano Soliman

CERTIFIED
TRUE COPY

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
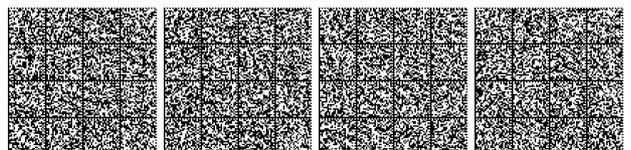
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 849):

D'iniziativa dell'on. Paolo FORMENTINI e altri, presentato il 1° febbraio 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 16 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 febbraio 2023.

Esaminato in Aula il 13 marzo 2023 e approvato il 14 marzo 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 602):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 5 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni la (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 aprile 2023 e il 3 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 9 maggio 2023.

23G00063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 maggio 2023.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva Santagostino» a cambiare la propria denominazione in «Istituto di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al segretario generale del MUR di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli Istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 3 maggio 2021, prot. 13022 e le successive integrazioni con la quale la «Scuola di psicoterapia cognitiva Santagostino» ha chiesto l'autorizzazione a modificare la propria denominazione in «Istituto di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 15 settembre 2022;
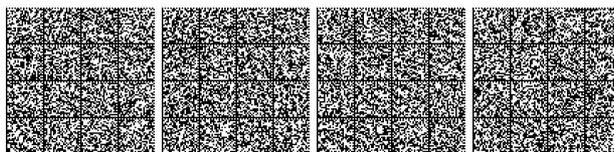
Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia cognitiva Santagostino» è autorizzata a modificare la propria denominazione in «Istituto di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale».

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A03039

DECRETO 12 maggio 2023.

Abilitazione della «Scuola di psicoterapia psicoanalitica "Il Giroscopio"» ad istituire e ad attivare nella sede di Mantova, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al segretario generale del MUR di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli Istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 8 giugno 2020, prot. 14360 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia psicoanalitica "Il Giroscopio"», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Mantova, Vicolo Poggio 20, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 15 settembre 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 7 dicembre 2022 n. 256 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia psicoanalitica "Il Giroscopio"» è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Mantova, Vicolo Poggio 20, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.
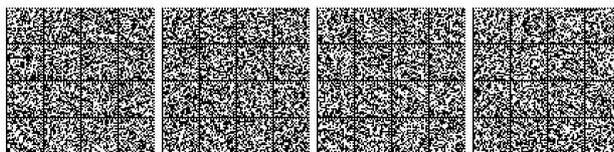
2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A03040

DECRETO 12 maggio 2023.

Abilitazione dell'Istituto «Institute of Constructivist Psychology» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bolzano, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al segretario generale del MUR di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 25 maggio 2020, prot. 13435 e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «Institute of Constructivist Psychology», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bolzano, viale Duca D'Aosta n. 100, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 21 luglio 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 3 ottobre 2022 n. 208 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Institute of Constructivist Psychology» è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Bolzano, viale Duca D'Aosta n. 100, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale approvato per la sede principale.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A03041

DECRETO 12 maggio 2023.

Autorizzazione all'Istituto «SiPGI - Scuola in psicoterapia gestaltica integrata» a trasferire la sede periferica di Trapani, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al Segretario Generale del MUR di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 26 luglio 2022 e le successive integrazioni con la quale il «SiPGI– Scuola in psicoterapia gestaltica integrata» ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede periferica di Trapani, da via Abruzzo 6 a via Osorio n. 24, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 7 dicembre 2022 n. 256 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, il «SiPGI– Scuola in psicoterapia gestaltica integrata» è autorizzato a trasferire la sede periferica di Trapani, da via Abruzzo 6 a via Osorio n. 24, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A03042
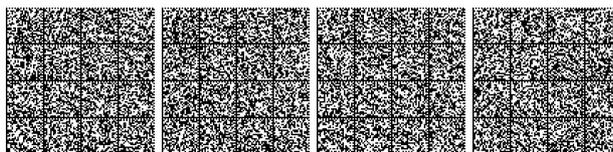
DECRETO 12 maggio 2023.

Autorizzazione al «Centro milanese di terapia della famiglia» a trasferire la sede periferica di Torino e a ridurre gli allievi della medesima sede da 20 a 15 unità e, per l'intero corso, da 80 a 60 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al Segretario generale del MUR di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 15 giugno 2021, prot. 17576 e le successive integrazioni con la quale il «Centro milanese di terapia della famiglia» ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede periferica di Torino, da via Ricasoli n. 4 e corso Tortona n. 5, a piazza Desiderato Chiaves n. 7, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da venti a quindici unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 15 settembre 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 7 dicembre 2022, n. 256 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, il «Centro milanese di terapia della famiglia» è autorizzato a trasferire la sede periferica di Torino, da via Ricasoli n. 4 e corso Tortona n. 5, a piazza Desiderato Chiaves n. 7.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è ridotto da venti a quindici unità e, per l'intero corso, da ottanta a sessanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A03043

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 3 maggio 2023.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera *s)*, e sesto comma;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», di seguito Legge sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», così come da ultimo modificato dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, d'ora in poi Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito Codice dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e successive modifiche e integrazioni», d'ora in poi regolamento;

Visti in particolare gli articoli 40, comma 2, lettera *a)* e 47, comma 2, lettere *f)* e *g)* del regolamento;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero rep. n. 205 del 21 aprile 2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Furst l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) per la Lombardia, il cui relativo contratto individuale di lavoro del 21 aprile 2020 (rep. n. 28) è stato registrato dalla Corte dei conti al n. 1305 del 14 maggio 2020;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il quale il Ministero è ridenominato "Ministero della cultura"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Segretario regionale n. 8 del 9 febbraio 2023 con cui è stata individuata, ai sensi dell'art. 47 del regolamento, la composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, formata dalla dott.ssa Francesca Furst, in qualità di Presidente, e dai componenti: dott. Gabriele Barucca, arch. Emanuela Carpani, dott.ssa Emanuela Daffra, arch. Luca Rinaldi, prof.ssa Annalisa Rossi, arch. Giuseppe Stolfi;

Visto il decreto del direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio rep. n. 566 del 3 giugno 2019 mediante il quale il compendio denominato QT8 - Quartiere triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano e via Diomede è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera *d)*, comma 4, lettera *g)* e 13 del Codice dei beni culturali;

Visto il ricorso giurisdizionale proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dal Comune di Milano (a seguire ricorso Tribunale amministrativo regionale del comune) in data 22 agosto 2019, notificato in pari data, nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) - Ministro *pro tempore* e Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di tutela nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso giurisdizionale proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dai signori Kambiz Ghaffari Far e Silvia Corradi (a seguire ricorso Tribunale amministrativo regionale di privati) in data 30 agosto 2019, notificato in pari data, nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) - Ministro *pro tempore*, Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di tutela, dell'avvio del procedimento di sottoposizione a tutela riferito al medesimo, nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Tenuto conto della nota prot. n. 29342 del 17 ottobre 2019 con la quale la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (a seguire Direzione generale ABAP) ha fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR del comune;

Vista la nota prot. n. 32269 dell'8 novembre 2019, con la quale la Direzione generale ABAP ha fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR di privati;

Vista la nota prot. n. 1413 del 6 febbraio 2020 con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano (a seguire Soprintendenza ABAP *MI)* ha fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR di privati;

Preso atto della perdurante pendenza del ricorso TAR di privati;

Vista, invece, la sentenza n. 2630 del 2 novembre 2021 (a seguire sentenza), con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione terza accoglie parzialmente il ricorso Tribunale amministrativo
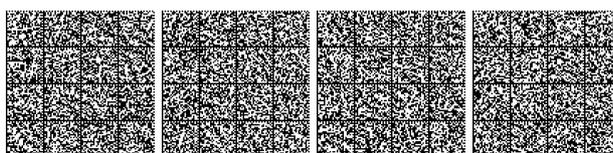
regionale del comune riconoscendo fondata la censura nella quale si contesta l'assoggettamento a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *d)* e comma 4, lettera *g)* dell'intero Quartiere QT8;

Vista la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 6346 del 18 febbraio 2022, con la quale la medesima, di concerto con la Soprintendenza ABAP MI comunica la decisione di aderire alla sentenza e dunque non ricorre in appello;

Preso atto di quanto asserito, nella sentenza, dal giudice amministrativo, ovvero:

come si desume dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il vincolo paesaggistico può assolvere anche alla funzione di dare tutela a beni che esprimono un (meno intenso) valore storico o culturale e che, quindi, nel concreto, si sarebbe ben potuto utilizzare questo strumento il quale, come anticipato, fornisce misure di tutela del tutto analoghe a quelle introdotte dal provvedimento impugnato (pag. 6 della sentenza);

Considerato che l'area oggetto della presente proposta è stata da tempo individuata dalla Soprintendenza ABAP MI, dal Comune di Milano e dalla allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (oggi Segretariato regionale), secondo i rispettivi ruoli e competenze, come ambito urbano da tutelarsi ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali;

Tenuto conto delle note in merito alla necessità di tutela paesaggistica trasmesse a suo tempo dal Comune di Milano a Regione Lombardia (prot. n. 766935 del 27 novembre 2013) e dalla Soprintendenza ABAP MI a Regione Lombardia (prot. 10328 del 10 novembre 2017);

Tenuto conto, inoltre, dei confronti intercorsi tra la Soprintendenza ABAP MI e la Direzione generale ABAP (3 dicembre 2021 e 7 febbraio 2022) tesi ad individuare le forme di salvaguardia più opportune per il QT8 - Quartiere Triennale 8 a fronte degli esiti del contenzioso con il Comune di Milano;

Ritenuto di accogliere l'implicito suggerimento contenuto nella sentenza e di valutare l'apposizione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali per il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;

Vista la richiesta di parere inoltrata dalla Soprintendenza ABAP MI con prot. n. 7369 del 13 giugno 2022 a Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del Codice dei beni culturali, relativa alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;

Visto il parere favorevole reso da Regione Lombardia con prot. n. Z1.2022.0040294 del 5 agosto 2022;

Vista la nota prot. n. 10817 del 6 settembre 2022 con la quale la Soprintendenza ABAP MI ha comunicato, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali, alle proprietà pubbliche, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano, al Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Lombardia, alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e a Regione Lombardia, l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede per le motivazioni e con i criteri di gestione indicati nell'allegato A (suddiviso in 1. Relazione storica - 2. Descrizione del complesso urbano oggetto della dichiarazione - 3. Motivazioni e prescrizioni di tutela);

Considerato che, per il numero elevato di destinatari e la conseguente gravosità della notifica personale dell'avvio sopra richiamato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge sul procedimento amministrativo, allo stesso è stata anche data pubblicità mediante:

pubblicazione sul sito web (sezione «avvisi») della Soprintendenza ABAP MI;

pubblicazione sul sito web del Segretariato regionale;

pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Milano (6 settembre 2022);

pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Corriere della Sera (9 settembre 2022);

pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Giorno (10 settembre 2022);

pubblicazione sul quotidiano nazionale La Repubblica (12 settembre 2022 - sezione nazionale; 13 settembre 2022 - sezione «Milano»);

Considerato, dunque, che risulta legittimamente avviato e comunicato ai soggetti interessati il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;

Considerato che, in merito al procedimento di cui alle premesse, a seguito delle pubblicazioni e comunicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti titolati ai sensi dell'art. 9 della legge sul procedimento amministrativo, ovvero:

osservazioni del Comune di Milano pervenute con nota prot. n. 718698 del 30 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 1420 del 3 febbraio 2023 con la quale la Soprintendenza ABAP MI ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute, ai fini della valutazione delle stesse in sede di Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia;
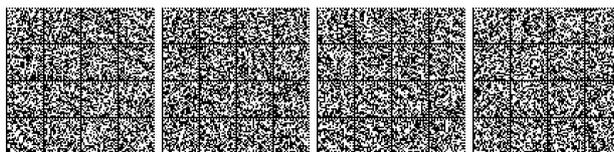
Considerata la seduta della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 9 febbraio 2023, nel corso della quale sono state valutate la proposta di provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni predisposte dalla Soprintendenza ABAP MI ed è stato contestualmente deliberato l'invio della documentazione istruttoria all'esame del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice dei beni culturali;

Vista dunque la nota prot. n. 1112 del 17 febbraio 2023, con la quale il Segretariato regionale, per conto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8 al Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice dei beni culturali;

Considerata la seduta del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio del 3 marzo 2023;

Visto il verbale della sopra richiamata seduta, pervenuto con nota prot. n. 8709 dell'8 marzo 2023;

Preso atto che il Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio ha ritenuto di consigliare alcune integrazioni/modifiche ai criteri di gestione del provvedimento proposti nella documentazione di avvio, anche a parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, e nello specifico:

con riferimento alla prescrizione di cui al punto 5 della sezione Impianto urbanistico, finalizzata al «recupero della relazione tra singolo edificio e contesto laddove essa sia stata annullata dall'inserimento di elementi interferenti», si ritiene che tale prescrizione possa meglio specificata affinché sia chiarito che non intende delegittimare situazioni regolarmente autorizzate, ma evitare che gli interventi futuri possano determinare ulteriori alterazioni e che allo stesso tempo possano essere occasione di recupero di situazioni incoerenti con il linguaggio architettonico ed urbanistico del quartiere;

con riguardo all'espressione «materiali originari» contenuta nella sezione Edifici, considerando che vi sono anche situazioni in cui nel tempo si possono essere determinate stratificazioni e che inoltre oggi potrebbe non essere possibile riproporre gli stessi materiali e tecnologie dell'epoca, si suggerisce di parlare piuttosto di «compatibilità», aggiungendo una locuzione che possa rendere il tema dal punto di vista concettuale, per esprimere la necessità di assicurare una compatibilità fisico-chimica e coerenza figurativa, al fine di mantenere lo specifico carattere del quartiere e la sua autentica immagine d'insieme;

con riferimento alla eventualità di interventi più importanti sugli edifici, che la proposta di vincolo non preclude pur essendo orientato alla tutela, potrebbe essere indicato che tali interventi debbano essere realizzati in coerenza con le linee architettoniche caratterizzanti gli edifici esistenti, armonizzando le finiture, anche se contemporanee, alle caratteristiche cromatiche e di resa del trattamento superficiale;

Viste le modifiche apportate di concerto con la Direzione generale ABAP alla proposta di criteri di gestione del provvedimento, a seguito dell'espressione del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;

Considerata la seduta della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 23 marzo 2023, nel corso della quale è stato definitivamente adottato il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, così come modificato, nei criteri di gestione, dalle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio e dal parziale accoglimento delle osservazioni del Comune di Milano;

Assunta, dunque, la determinazione favorevole della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia alla emanazione del provvedimento di tutela proposto, nella seduta sopra richiamata;

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto che:

il compendio denominato: QT8 - Quartiere Triennale 8;

Provincia di: Milano;

Comune di: Milano;

situato in: area compresa tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;

presenti notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le motivazioni contenute nell'allegato A;

Visti gli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1, 141, comma 2 del Codice dei beni culturali;

Decreta:

Il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano e compreso tra tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede, meglio individuato descritto negli allegati, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 138, comma 3, 139, comma 1, 141, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

All'interno dell'intera area definita dal presente provvedimento sono dettati i seguenti criteri di gestione:

Impianto urbanistico - assi viari principali e secondari, percorsi pedonali, piazze e spazi aperti pubblici, verde di pertinenza degli edifici. Tutti gli interventi dovranno garantire:

1. la conservazione della gerarchia degli assi viari, così come concepita dal progetto di Bottoni: strade a grande scorrimento, strade secondarie e vialetti riservati ai soli pedoni;

2. la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri vegetazionali del verde interno al quartiere, facendo in modo che la sistemazione e l'adeguamento dei tratti di viabilità pedonale - con particolare riferimento al Monte Stella - non compromettano la vegetazione esistente ancor più se originaria; le nuove piantumazioni dovranno tener conto delle essenze esistenti;

3. la salvaguardia e la valorizzazione del sistema complessivo delle aree verdi, pubbliche e private, preservandone la continuità e la permeabilità percettiva dall'interno e dall'esterno del quartiere;

4. la permeabilità visiva tra spazi pubblici e privati, resa possibile da recinzioni metalliche a maglia larga e di ridotta altezza; la sostituzione di recinzioni dovrà conseguentemente essere orientata verso la riproposizione delle tipologie originarie;

5. il recupero della relazione tra singolo edificio e contesto, laddove essa sia stata annullata dall'inserimento di elementi interferenti (autorimesse, tettoie, vani tecnici che occupano giardini e/o orti, pubblici e privati). Per i manufatti che risultano regolarmente autorizzati, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di ristrutturazione edilizia dovranno prevedere l'impiego di materiali e finiture compatibili con il contesto; dovranno essere evitati interventi peggiorativi per morfologia, volume, materiale e cromia;

6. la continuità del godimento del rapporto tra pieni e vuoti e quindi tra spazi edificati e verdi, la conservazione degli spazi liberi e delle sagome degli edifici, nonché del disegno delle facciate nel loro rapporto di pieni e di vuoti;

7. la salvaguardia degli aspetti compositivi, architettonici, stilistici e materici originari del QT8.

Edifici - Per gli edifici, a livello di volumetria e di prospetti, si dovrà:

1. nella manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli esterni (es. intonaci, serramenti, coperture, recinzioni, ecc.), perseguire, di norma, l'utilizzo di materiali della tradizione costruttiva coeva alla realizzazione del quartiere. Eventuali soluzioni tecniche diverse dovranno comunque essere compatibili sotto il profilo figurativo, cromatico, materico e tipologico, ed essere motivate e attentamente valutate in merito alle possibili interferenze con i valori paesaggistici del contesto;

2. nel caso di manutenzione straordinaria su edifici fortemente alterati, porsi l'obiettivo di riportare l'edificio, il più possibile, al disegno ed alla sua cromia originari;

3. nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, prevedere la loro eliminazione, al fine di rendere il loro aspetto quanto più possibile coerente con i caratteri propri del quartiere;

4. negli edifici ancora conservati nelle loro linee essenziali e nei materiali impiegati, orientare il progetto al mantenimento dei rapporti pieni/vuoti, degli intonaci, del disegno dei serramenti e delle coperture, là dove coerenti col progetto originario;

5. per le eventuali opere di coibentazione sugli esterni (cappotti), ricercare un materiale isolante che consenta di limitare gli spessori in modo da contenere il mutato rapporto pieni/vuoti/sporti;

6. per le decorazioni originali esposte alla pubblica vista vengano mantenuti i materiali costitutivi. Nel caso di interventi di restauro si auspica la presenza di un restauratore accreditato.

Impianti tecnologici e complementi di arredo - L'apposizione in facciata ed in copertura di apparati e impianti tecnologici, quali ad esempio pannelli solari e/o fotovoltaici, condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas etc. può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi ed i caratteri architettonici degli edifici. Pertanto, essi dovranno:

essere collocati preferibilmente, laddove possibile, su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati numericamente nonché posizionati in modo tale da tener conto, per ciascun edificio, del miglior inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti; i tubi della rete di distribuzione del gas dovranno essere tinteggiati coi colori della facciata, appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura della medesima già presenti.

Cartelloni pubblicitari - In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano i disposti degli articoli 49, 153, 162 e 169 del Codice dei beni culturali. In particolare, dovrà essere limitata la cartellonistica di ogni tipo e dovrà essere garantita la corretta collocazione della stessa in ordine alla salvaguardia delle architetture, delle visuali e dei coni ottici sulle aree a verde interne ed esterne al quartiere. In particolare (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Codice della strada):

1. è esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari di grandi dimensioni, sia sulla copertura degli edifici che in spazi aperti;

2. è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, di cui andranno comunque attentamente verificate la collocazione e le caratteristiche, uniformando le tipologie, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzare l'inserimento armonico nel contesto del quartiere;

3. gli esercizi commerciali potranno esporre insegne, anche luminose, sulle facciate, rapportandone le dimensioni agli elementi architettonici dell'edificio, ma dovranno evitare l'utilizzo di insegne a bandiera.

L'allegato A (1. Relazione storica - 2. Descrizione del complesso urbano oggetto della dichiarazione - 3. Motivazioni e prescrizioni di tutela) e l'allegato B (planimetria) costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del Codice dei beni culturali, la Soprintendenza ABAP MI provvederà alla trasmissione al Comune di Milano del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte dello stesso, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del Codice dei beni culturali.
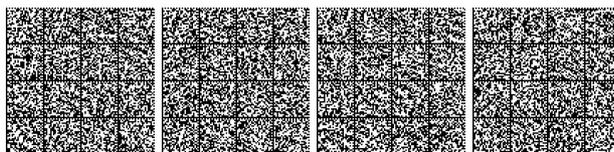
Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Milano, 3 maggio 2023

Il Segretario regionale
Presidente della commissione regionale
FURST

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Lombardia all'indirizzo www.lombardia.beniculturali.it nella sezione In evidenza.

23A03029

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 22 maggio 2023.

Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 3/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana». (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorità competenti locali (ACL) (22G00144) (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022);

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 26 luglio 2022);

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
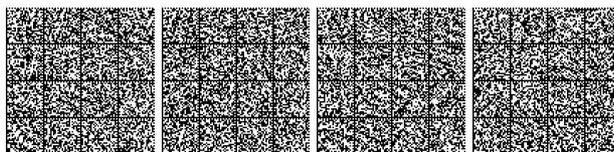
Visto il documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African swine fever for the EU*»;

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre marzo - aprile 2023;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici;

Tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, penultimo periodo, del sopracitato decreto-legge, il Commissario straordinario ha provveduto nell'interesse delle regioni coinvolte, alla realizzazione dei predetti interventi avvalendosi, previo accordo con la Regione Piemonte, della società di committenza SCR Piemonte S.p.a.;

Considerato che per tali opere deve essere garantita la regolare gestione e manutenzione per le finalità di carattere sanitario previste dal decreto-legge n. 9/2022;

Tenuto conto altresì, della natura temporanea della figura del Commissario straordinario, nonché delle risorse e dei compiti ad essa affidati per legge;

Dato atto della impossibilità di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attività di contenimento ed eradicazione della peste suina africana;

Dispone:

Art. 1.

Consegna delle opere

1. Le Regioni Piemonte e Liguria entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza SCR Piemonte S.p.a., prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla Peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1 resta a carico della regione interessata a far data dalla consegna; rimane in facoltà delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza.

Art. 2.

Sanzioni

1. Per il periodo di vigenza della presente ordinanza, agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della Peste suina africana, si applicheranno le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - e 500 - Diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale.

2. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorità competente locale, d'intesa con i sindaci, potrà interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del *virus*.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza si applica a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 2023 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

Roma, 22 maggio 2023

Il Commissario straordinario: CAPUTO

23A03082
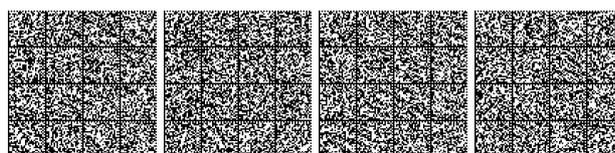
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 maggio 2023.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza n. 932 del 13 ottobre 2022, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021, ai sensi dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. (Ordinanza n. 996).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Visto l'art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall' art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

Considerato altresì che il citato art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in rassegna si deve provvedere alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 per gli eventi verificatisi nell'anno 2021;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento all'anno 2021, con le medesime procedure di cui agli allegati B e C della citata ordinanza n. 932/2022, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni già fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, così come integrato dall'art. 5-*sexies* della legge n. 21/2023, è necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi nell'anno 2021 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

1. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, con le medesime procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 12 marzo 2023, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.

3. Per ciascuna regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'art. 5-*sexies* della legge n. 21/2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A03065

ORDINANZA 18 maggio 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 995).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza;

Considerato che i territori sono stati interessati da fenomeni meteorologici di significativa intensità che hanno determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato diffusi allagamenti, trasporto detritico, esondazioni e frane, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle difese arginali, agli impianti fognari, alle abitazioni private ed alle attività economiche e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario delegato individua l'elenco dei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone e della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e lo comunica al Capo del Dipartimento della protezione civile contestualmente al piano degli interventi urgenti di cui al comma 3.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
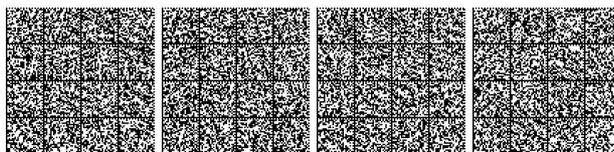
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
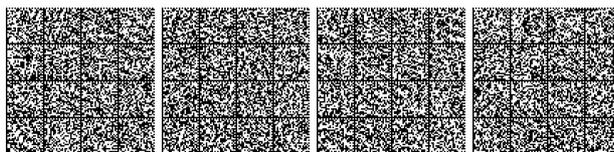
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive odifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54;

legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza gli interventi necessari;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
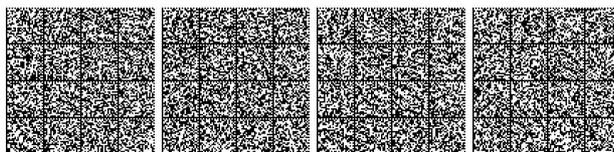
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
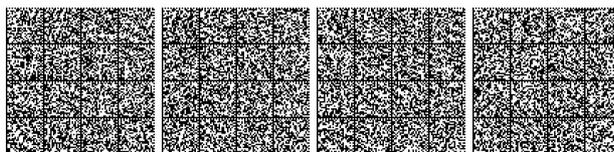
Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Calabria nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.
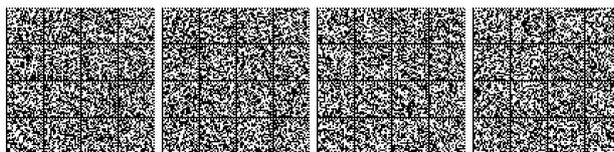
Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, nel limite di euro 3.250.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Calabria è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A03066

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 maggio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Lyrica». (Determina n. 377/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997 (»Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003 sulle «importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata»;

Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9,2 della direttiva 98/34 da parte della Commissione europea del 24 luglio 2007;

Vista la domanda presentata in data 19 settembre 2022 prot. 106597, con la quale la società BB Farma S.r.l. Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA) ha chiesto, in applicazione al decreto ministeriale 29 agosto 1997, l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Lyrica» 150 mg hard capsules, 56 capsules, analogo del medicinale LYRICA «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu), con A.I.C. n. 036476188 (MC1/2022/1067);

Visto il decreto con il quale è stato autorizzato all'immissione in commercio in Italia a nome della società UPJOHN EESV, il medicinale LYRICA «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu), con A.I.C. n. 036476188;

Vista la nota dell'EMA - *European Medicines Agency* EMA/PD/0000107729 del 15/09/2022, con numero di autorizzazione EU/1/04/279/018;

Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2023, con la quale la società B.B. farma S.r.l. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Lyrica» (pregabalin);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022;

Vista la deliberazione n. 7 del 29 marzo 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Lyrica» 150 mg hard capsules, 56 capsules autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/018, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

importatore:

BB Farma S.r.l. Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)

Confezione

LYRICA «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

A.I.C. n. 050197021 (base 10) 1HVWJX (base 32)

Forma farmaceutica:

Capsula rigida

Composizione:

Principio attivo:

Pregabalin

Eccipienti:

Lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

LYRICA «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alu)

A.I.C. n. 050197021 (base 10) 1HVWJX (base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 20,09

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 33,16

Nota AIFA

4

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LYRICA «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (pvc/alU), A.I.C. n. 050197021 (base 10) 1HVWJX (base 32), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 4.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03008

DETERMINA 15 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Orodax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 379/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Francesco Trotta la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 136/2020 del 27 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020, con la quale la società Intas Third Party Sales 2005, S.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solifenacina Edest» (solifenacina), relativamente alle confezioni aventi i codici A.I.C. numeri 047865011, 047865023, 047865035, 047865047, 047865050, 047865062, 047865074, 047865086, 047865098, 047865100, 047865112, 047865124, 047865136, 047865148, 047865151, 047865163, 047865175, 047865187, 047865199, 047865201;

Vista la determina AAM/PPA n. 89/2021 del 18 febbraio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021, relativa al trasferimento di titolarità del medicinale «Solifenacina Edest» dalla società Intas Third Party Sales 2005, S.l. alla società «Farmitalia industria chimico farmaceutica» S.r.l. ed il contestuale cambio di denominazione del medicinale da «Solifenacina Edest» a «Orodax»;

Vista la domanda presentata in data 5 gennaio 2023, con la quale la società «Farmitalia industria chimico farmaceutica» S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «Cnn» alla classe «C» del medicinale «Orodax»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ORODAX (solifenacin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg compresse orodispersibili» - 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865035 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865047 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865050 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865062 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865074 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865086 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 3 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865098 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 5 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865100 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865112 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865124 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865136 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse orodispersibili» - 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865148 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 3 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865151 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 5 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865163 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865175 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865187 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865199 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» - 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865201 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ORODAX (solifenacin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03009

DETERMINA 15 maggio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kirkos», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 380/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Francesco Trotta la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 137/2020 del 29 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, con la quale la società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etonogestrel e Etinilestradiolo Farmitalia» (etonogestrel), relativamente alle confezioni aventi i codici A.I.C. nn. 048049011, 048049023 e 048049035;

Visto il comunicato della società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. relativo al cambio di denominazione del medicinale da «Etonogestrel e Etinilestradiolo Farmitalia» a «Kirkos», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020;

Vista la domanda presentata in data 5 gennaio 2023 con la quale la società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Kirkos»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KIRKOS (dispositivi vaginali) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,12 mg + 0,015 mg 24 ore» 1 dispositivo vaginale - A.I.C. n. 048049011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,12 mg + 0,015 mg 24 ore» 3 dispositivi vaginali - A.I.C. n. 048049023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,12 mg + 0,015 mg 24 ore» 6 dispositivi vaginali - A.I.C. n. 048049035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kirkos» (dispositivi vaginali) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. nn. 048049011 e 048049023: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con A.I.C. n. 048049035 medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 maggio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03010

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 marzo 2023.

Tratta AV/AC Verona - Vicenza - Padova 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» - Autorizzazione per nuovo limite di spesa e impegno programmatico al finanziamento programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - (CUP J41E91000000009). (Delibera n. 6/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
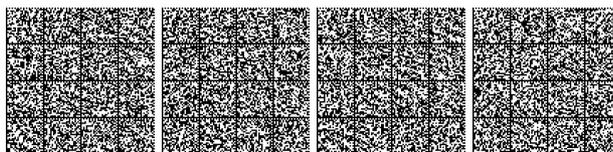
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data … in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 7, comma 3, il quale prevede che «per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano» è autorizzata «la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, limitatamente agli articoli di legge a cui è stata conferita ultra-vigenza ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e 233, concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di «specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro» in relazione ai quali è
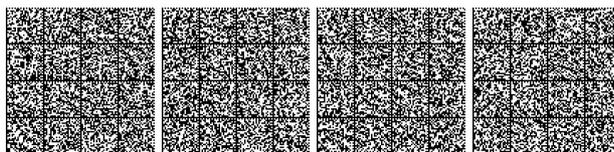
stabilito che «con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili (…), allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che:

1. la tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2013;

2. questo Comitato può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi, a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere;

3. a tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029;

4. a valere sui già menzionati contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che — ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «tratta AV/AC Verona Padova»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto adeguamenti della preesistente normativa «al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza … nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari», stabilendo, tra l'altro, che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma (…). Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS», salvo che si tratti di aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 62, come aggiornata dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e visti in particolare:

1. l'art. 59, comma 1-*bis*, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;

2. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche» che sostituisce tutti i predetti strumenti;

3. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i Piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

5. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che al progetto «tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova», della più ampia linea ferroviaria AV/AC Torino-Milano-Venezia, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risultano applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Viste le delibere CIPE 29 marzo 2006, n. 94, 10 novembre 2014, n. 45, 22 dicembre 2017, n. 84 e 1° agosto 2019, n. 61, concernenti l'infrastruttura «tratta AV/AC Verona-Padova», e, in particolare, la delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 64 con cui questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova: 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», autorizzando il limite di spesa dell'opera pari a 849,15 milioni di euro (al netto di IVA), il cui contenuto si intende qui interamente richiamato;

Visto, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nella formulazione prevista dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali» convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, il quale prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di «interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 con cui l'ing. Vincenzo Macello, dirigente di RFI, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi del suddetto art. 4, per la realizzazione dell'opera in questione;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, con cui sono stati resi disponibili 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza»;
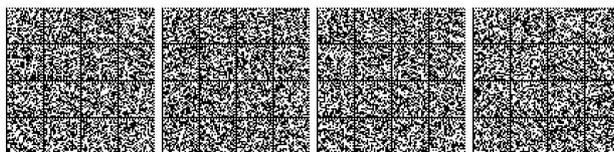
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», prevedendo che i progetti ed i Piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità;

Vista la nota DIPE del 21 gennaio 2022, n. 268, contenente indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilità per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Considerato che la progettazione e la realizzazione della tratta AV/AC Verona-Padova, ad eccezione dell'ingresso urbano a Verona (nodo AV/AC di Verona ingresso Est), è affidata al *general contractor*, di seguito GC, Iricav Due;

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 25, con la quale questo Comitato ha approvato il contratto di programma 2022-2026, parte investimenti, tra il MIT e RFI, di seguito CdP-I, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nel quale era riportato in aumento il costo a vita intera, di seguito CVI, dell'intervento pari a 1.650 milioni di euro;

Visto il CdP-I sottoscritto dal MIT e da RFI, rispettivamente, in data 19 e 20 dicembre 2022 e le relative tavole, tabelle e allegati, che ne costituiscono parte integrante;

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 35, con la quale questo Comitato ha deliberato l'assegnazione al MIT, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1 del 2022;

Vista la nota 19 dicembre 2022, n. 42735, con la quale il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di autorizzare il nuovo limite di spesa dell'intervento denominato «Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova - 2° lotto funzionale - attraversamento di Vicenza», assumendo l'impegno programmatico a finanziare l'opera per 1.225 milioni di euro ulteriori rispetto al nuovo costo pari a 2.300 milioni di euro, e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota del 19 dicembre 2022, n. 8153, con cui il MIT, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ha trasmesso una nota contenente una breve sintesi illustrativa della realizzazione dell'intervento per lotti costruttivi, nonché il documento denominato «All. 1a - Relazione AV/AC Brescia Verona-Padova», elaborato dal Commissario Macello;

Vista la nota del 20 dicembre 2022, n. 7088, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto al MIT chiarimenti istruttori e, in particolare, di:

1. inviare una tabella di raffronto fra i tre quadri economici previsti relativamente all'intervento:

1.1. nel 2020 (approvazione progetto definitivo dal costo complessivo di 849,15 milioni di euro interamente finanziato - delibera CIPE n. 64 del 2020);

1.2. nel luglio 2022 (approvazione del CdP-I - delibera CIPESS n. 25 del 2022 - che riporta un costo di 1.650 milioni di euro, di cui 1.075 finanziati);

1.3. nella proposta di dicembre 2022 di 2.300 milioni di euro, di cui 1.075 finanziati;

2. fornire maggiori chiarimenti sugli incrementi di costo;

3. fornire il dettaglio delle circostanze che hanno causato l'aumento di costi, elencate solo genericamente nella sopra citata nota n. 42735 del MIT;

4. fornire informazioni meno succinte in merito al suddetto aumento di costi, non limitandosi al richiamo di un «eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici»;

5. chiedere al Commissario di fornire informazioni più dettagliate sull'evoluzione della tempistica dell'opera;

6. fornire la consueta sezione relativa alla compatibilità dell'opera con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile per le richieste di deliberazione del CIPESS;

Vista la nota del 21 dicembre 2022, n. 8258, con cui il MIT ha trasmesso il riscontro fornito da RFI e dal Commissario alle richieste istruttorie del DIPE, con elementi relativi alle ragioni degli aumenti di costo a 2.300 milioni di euro;

Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dal MIT e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. la tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova costituisce parte della linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, nell'ambito dei progetti individuati per il corridoio «Mediterraneo» delle Reti TEN-T (*ex* corridoio n. 5) Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-Verona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest;

2. il corridoio «Mediterraneo», in territorio italiano, si connette con il corridoio «Reno Alpi», mediante i nodi di Milano e Novara, con il corridoio «Scandinavo-Mediterraneo», mediante il nodo di Verona, e con il corridoio «Baltico-Adriatico», mediante i nodi di Padova e Cervignano del Friuli, e pertanto rappresenta il principale collegamento per l'interconnessione dei quattro corridoi TEN-T che interessano l'Italia;

3. la tratta AV/AC Verona-Padova è articolata in tre lotti funzionali:

3.1. primo lotto funzionale: Verona-bivio Vicenza (in realizzazione);

3.2. secondo lotto funzionale: attraversamento di Vicenza;

3.3. terzo lotto funzionale: Vicenza-Padova;
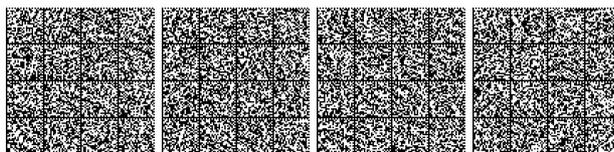
4. il secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» si estende per 6,2 km di nuova linea e prevede, inoltre, il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. In particolare, il progetto ferroviario ha inizio al km 44+250 nel Comune di Altavilla e termina in uscita dall'impianto di Vicenza, subito dopo l'attraversamento del fiume Retrone, al km 49+827: detta progressiva costituisce il limite d'intervento delle opere civili. Da tale chilometrica fino al km 50+457 sono inoltre previsti interventi sulla sovrastruttura ferroviaria e di tipo tecnologico. Il progetto include, inoltre, interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione di «Vicenza viale Roma», la realizzazione della nuova fermata «Vicenza fiera», interventi di riassetto della viabilità, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di viale Roma da Ovest e da Est, e la realizzazione di una nuova linea di trasporto pubblico locale di 12 km, di seguito TPL, prevalentemente in sede promiscua e caratterizzata da diciotto fermate;

5. il secondo lotto costruttivo comprende le opere civili di completamento del secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», con relative attività ed interventi propedeutici, nonché l'armamento e gli impianti tecnologici dell'intero lotto funzionale;

sotto l'aspetto attuativo:

1. la tratta AV/AC Verona/Padova è stata articolata in tre progetti distinti (lotti funzionali):

1.1. primo lotto funzionale Verona-bivio Vicenza, inserito nel PNRR;

1.2. secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»;

1.3. terzo lotto funzionale Vicenza-Padova;

2. la progettazione e la realizzazione della tratta AV/AC Verona-Padova, ad eccezione dell'ingresso urbano a Verona (nodo AV/AC di Verona ingresso Est), è affidata al GC Iricav Due;

3. con delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 64 è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova, secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»;

4. l'opera rientra tra gli interventi «infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale», per i quali si può fare ricorso ai lotti costruttivi, individuati all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

5. il GC Consorzio Iricav Due ha sviluppato il progetto definitivo del secondo lotto funzionale e, a seguito di successive revisioni, in data 4 novembre 2022 ha trasmesso l'ultimo aggiornamento dell'offerta tecnico-economica, esponendo un prezzo forfettario della sola voce lavori (costo tecnico) di 1.950 milioni di euro ed una durata di centotto mesi;

6. in data 3 agosto 2022 RFI ha avviato l'*iter* autorizzativo sul progetto definitivo;

7. con l'ordinanza n. 8 dell'8 agosto 2022, il Commissario straordinario ha autorizzato RFI:

7.1. ad avviare l'*iter* autorizzativo e la verifica di ottemperanza ai sensi degli articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente alle parti di progetto ricomprese all'interno del corridoio urbanistico individuato dal progetto preliminare approvato dal CIPE con la delibera n. 64 del 2020;

7.2. a convocare la Conferenza di servizi di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente alle parti di progetto variate, per effetto delle prescrizioni rese sul progetto preliminare, ricadenti all'esterno del corridoio urbanistico individuato dalla citata delibera CIPE n. 64 del 2020;

8. riguardo all'*iter* autorizzativo avviato dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al precedente punto 4, risultano ad oggi pervenute le espressioni di tutti gli enti ed amministrazioni interessate dal progetto definitivo e, in particolare:

8.1. il decreto direttoriale MITE-VADEC n. 393 del 13 dicembre 2022 (contenente il parere CTVIA n. 618 del 25 novembre 2022) il MASE ha reso il previsto parere di ottemperanza al progetto definitivo;

8.2. la nota prot. n. 44476 del 15 dicembre 2022 con cui il MIC, integrando il parere già reso con nota prot. n. 36204 del 6 ottobre 2022 ha dichiarato l'ottemperanza del progetto definitivo;

8.3. la deliberazione di giunta regionale n. 1433 del 18 novembre 2022, con la quale la Regione Veneto ha espresso il parere di competenza ai fini del perfezionamento dell'intesa per la localizzazione delle opere di progetto definitivo ricadenti all'esterno del corridoio urbanistico individuato dal CIPESS con l'approvazione del progetto preliminare;

9. il CUP assegnato all'opera è J41E91000000009;

sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:

il completamento della rete TEN-T, di cui fa parte la tratta AV/AC Verona-Padova, è strategico nell'ambito della politica UE dei trasporti con particolare riferimento agli obiettivi definiti dalla «*Sustainable and smart mobility strategy*» (CE 2020) per promuovere la coesione, ridurre i divari territoriali e migliorare la connettività e l'accesso al mercato interno attraverso collegamenti più sostenibili e, in particolare, contribuisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi sviluppo sostenibile:

1. obiettivi definiti nella «*Sustainable and smart mobility strategy*» rispetto all'iniziativa Faro 3 - rendere più sostenibile e sana la mobilità interurbana e urbana volta al miglioramento della qualità dei servizi ferroviari sulle brevi e medie distanze ed all'incentivazione di scelte *carbon neutral* per i viaggi all'interno dell'UE;

2. neutralità climatica, come stabilito nel *green deal*, mediante accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90% entro il 2050 con il trasferimento di una parte sostanziale del trasporto delle merci su ferro;

3. miglioramento dei livelli di coesione economica, sociale e territoriale delle aree interessate per promuovere «un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità» (obiettivo n. 5 della politica di coesione UE 2021-2027);

4. sviluppo territoriale più equilibrato mediante il miglioramento delle reti policentriche che restituiscono una rinnovata centralità alle città di piccole e medie dimensioni come Vicenza, in coerenza con gli indirizzi definiti dall'Agenda territoriale 2030;
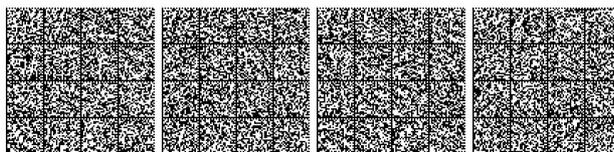
sotto l'aspetto finanziario:

1. con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 64, è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova: secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», autorizzando il limite di spesa dell'opera pari a 849,15 milioni di euro (al netto di IVA);

2. al momento dell'approvazione del progetto preliminare, di cui al precedente punto 1, i costi a vita intera dell'opera, suddivisa in due lotti costruttivi, erano rispettivamente pari a circa 150 milioni di euro e circa 655 milioni di euro, per un totale arrotondato di 805 milioni di euro, come riportato nella delibera n. 64 del 2020, rispetto all'importo di 804,99 milioni di euro, a cui erano stati aggiunti circa 44,16 milioni di euro per prescrizioni e richieste di misure di ristoro territoriale e ambientale presentate in Conferenza dei servizi, per un totale di 849,15 milioni di euro, la cui copertura economica era prevista per il solo primo lotto costruttivo a valere sulle risorse previste nell'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021, ed in particolare nella tabella B «Investimenti realizzati per lotti costruttivi - direttrice trasversale»;

3. con decreto-legge n. 59 del 2021, sono stati resi disponibili ulteriori 925 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto costruttivo a copertura degli incrementi di costo che si stimava potessero essere sufficienti a coprire le variazioni di costo connesse al passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo, in pendenza dello sviluppo della progettazione definitiva e dell'offerta tecnico-economica da parte del GC Iricav Due;

4. conseguentemente, il suddetto limite di spesa di 849,15 milioni di euro, e la relativa disponibilità finanziaria di 150 milioni di euro per il solo primo lotto costruttivo, nell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma parte investimenti RFI-MIT 2017-2021, sono stati aggiornati in 1.075 milioni di euro, risultando il secondo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Padova interamente finanziato;

5. in data 7 gennaio 2022, il GC Iricav Due ha completato la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto e presentato la propria offerta tecnico-economica con un prezzo forfettario della sola voce lavori di 1.450,02 milioni di euro e una durata dei lavori di ottantanove mesi;

6. nel CdP-I, nella tabella B «Investimenti realizzati per lotti costruttivi», è stato aggiornato il CVI dell'intervento in 1.650 milioni di euro (lavori più somme a disposizione), con rappresentazione aggregata per i due lotti costruttivi ed indicazione dell'importo già finanziato pari a 1.075 milioni di euro e un fabbisogno da finanziare per il restante importo di 575 milioni di euro;

7. in data 4 novembre 2022 il GC Iricav Due ha trasmesso l'aggiornamento dell'offerta tecnico-economica costo tecnico della sola voce lavori di 1.950 milioni di euro ed una durata di centotto mesi;

8. sulla base dell'aggiornamento dell'offerta di cui al punto precedente, il CVI del secondo lotto funzionale dell'attraversamento di Vicenza è stato stimato in 2.300;

9. dall'esame congiunto e da un confronto dei tre quadri economici relativi ai periodi 2020 (delibera CIPE n. 64 del 2020), gennaio 2022 (offerta tecnico-economica a 1.650,02 milioni di euro), e novembre 2022 (offerta tecnico-economica a 2.300 milioni di euro), si evince che:

9.1. le voci di aumento dei costi riguardano: le opere civili, la nuova linea di TPL, l'acquisizione delle aree ed asservimenti, la sovrastruttura ferroviaria, gli impianti tecnologici, l'adeguamento monetario e le garanzie a rimborso, gli imprevisti, lavori di ingegneria, i costi interni di RFI ed altri oneri, le opere di ristoro socio ambientali, le prescrizioni di enti e amministrazioni di enti in Conferenza dei servizi, e le relative giustificazioni di RFI fatte proprie dal MIT sono riportate di seguito nella tabella A1:

Tabella A1

Voci del quadro economico	Variazione (milioni di euro)	Giustificazione dettagliata dell'incremento del costo, delle voci del quadro economico che presentano il maggiore incremento fra progetto definitivo delibera CIPE n. 64/2020 e proposta presentata a dicembre 2022
Opere civili	302,94	recepimento dei nuovi livelli tariffari 2022 conseguenti all'eccezione e sensibile aumento dei prezzi di mercato delle materie prime e prodotto energetici registratosi; ulteriori approfondimenti progettuali legato al passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo conseguenti alla revisione progettuale a cura di Italferr; necessità di un maggior ricorso a lavorazioni da prevedersi in regime di interruzione notturna della circolazione ferroviaria, con conseguente incremento dei costi delle lavorazioni e della durata delle stesse; variazioni delle opere connesse ad una diversa e più articolata fasistica delle modifiche alle linee ferroviarie esistenti e al Piano regolatore della stazione di Vicenza, connessa alla esigenza di assicurare in ogni fase dell'intervento la corretta funzionalità delle attività merci dei numerosi raccordati all'impianto di Vicenza;

Sovrastruttura ferroviaria	62,57	recepimento dei nuovi livelli tariffari conseguenti al sensibile aumento dei prezzi delle materie prime e prodotto energetici registratosi negli anni 2021-2022; variazioni delle opere connesse (viabilità, risoluzioni interferenze) legate ad una diversa e più articolata fasistica delle modifiche alle linee ferroviarie esistenti e al Piano regolatore della stazione di Vicenza, connessa alla esigenza di assicurare in ogni fase dell'intervento la corretta funzionalità delle attività merci dei numerosi raccordati di Vicenza;
Impianti tecnologici	116,15	recepimento dei nuovi livelli tariffari 2022 conseguenti al sensibile aumento dei prezzi delle materie prime e prodotto energetici registratosi negli anni 2021-2022; necessità di un maggior ricorso allo svolgimento di lavorazioni da prevedersi in regime di interruzione notturna della circolazione ferroviaria, con conseguente incremento dei costi delle lavorazioni;
Adeguamento monetario	39,47	allineamento dei costi degli oneri assicurativi e fidejussori agli attuali valori di mercato, rispetto al prezzo forfettario individuato precedentemente; aggiornamento della stima dell'adeguamento monetario per tener conto della forte crescita dell'inflazione.
Imprevisti	71,84	variazione in relazione all'incremento della valutazione tecnica dei lavori, alla maggiore durata e alla maggiore articolazione delle fasi di intervento.
Ingegneria (PP, VPD, VPE e DL)	19,72	
Costi interni di RFI ed altri oneri	33,45	

9.2. dal 2020 a gennaio 2022, il CVI dell'opera ha subito un incremento del 94,31%;

9.3. dal 2020 a novembre 2022, il CVI dell'opera ha subito un incremento del 170,74%;

Valutato che alla luce delle informazioni sopra descritte fosse necessario un ulteriore approfondimento;

Vista la nota del 12 gennaio 2023, n. 281, con cui il DIPE, comparati i quadri economici rispettivamente del 2020, del gennaio 2022 e del novembre 2022, ritenuti necessari ulteriori approfondimenti istruttori, ha chiesto al MIT:

1. di motivare con maggior grado di dettaglio quanto già esposto in maniera sintetica in merito all'incremento della voce di spesa «opere civili», altresì, evidenziando che, riguardo all'aumento delle voci «opere civili», «nuova linea TPL», «sovrastruttura ferroviaria» e «impianti tecnologici», la cui causa sarebbe «il recepimento dei nuovi livelli tariffari conseguenti all'eccezionale e sensibile aumento dei prezzi di mercato delle materie prime e prodotti energetici», il prezzario ANAS 2022 rev. 2 prevede un aumento medio dei prezzi di circa il 42%, e l'aumento 2022 del prezzario RFI non sembra contenere una variazione significativamente diversa, valori molto inferiori all'aumento complessivo del 170% richiesto. Sul punto, è anche evidenziata l'inversione della curva dei prezzi internazionali delle materie prime verificatasi nella seconda metà del 2022;

2. di chiarire la specifica correlazione tra l'entità dell'aumento di costo e le giustificazioni addotte nella documentazione trasmessa;

3. di spiegare l'aumento monetario significativo rispetto al 2020 (+435%, da 20 a 107 milioni di euro), considerato che il tasso di inflazione ISTAT per il 2020 e il 2021 era rispettivamente pari a -0,2% e +1,9%;

4. di chiarire il costo al chilometro dell'opera, per la sola parte ferroviaria, comparandola con quello di opere analoghe;

5. di rappresentare l'adozione di misure volte al contenimento dei costi in generale, anche al fine preventivo per il futuro;

6. di trasmettere una nuova relazione istruttoria, contenente una valutazione del Ministero proponente sulla documentazione trasmessa da RFI, nonché circa la possibilità di una revisione al ribasso dei costi dell'opera;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 530, con cui il MIT, nel trasmettere ad RFI la suddetta nota con le richieste del DIPE, in coerenza con la posizione del Dipartimento, ha avanzato al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale richiesta di valutare una revisione al ribasso dei costi prima della sottoposizione al CIPESS della proposta in esame;

Vista la nota del 31 gennaio 2023, n. 495, con cui RFI ha chiarito che il nuovo CVI, pari a circa 2.180 milioni di euro, riporta una riduzione di 120 milioni di euro rispetto alla proposta dicembre 2022 e, inoltre, è determinato già considerando i livelli tariffari di RFI relativi all'anno 2023;

Vista la nota del 31 gennaio 2023, n. 670, con la quale il MIT ha inoltrato, condividendoli, i suddetti ulteriori chiarimenti istruttori, nonché la nuova relazione istruttoria aggiornata, che, a valle delle richieste del DIPE, ha comunicato una riduzione del costo complessivo di 120 milioni di euro, così passando dall'importo inizialmente richiesto di 2,3 miliardi di euro al nuovo limite di spesa richiesto di circa 2,18 miliardi di euro, precisando in particolare che:

1. Italferr, soggetto incaricato della verifica di congruità dell'offerta tecnico-economica del GC, ha congruito un prezzo forfettario della sola voce lavori pari a circa 1.840 milioni di euro, in diminuzione per oltre 110 milioni di euro rispetto all'offerta presentata dal GC in data 4 novembre 2022, livello di costo rispetto al quale sono tuttora in corso i necessari confronti con il GC per la definizione del relativo atto integrativo;

2. la voce somme a disposizione è stata ridotta di 10 milioni di euro;

3. alla luce della rideterminazione delle somme a disposizione di RFI correlate alla nuova valorizzazione a seguito della verifica di congruità, il CVI dell'opera è rideterminato in circa 2.180 milioni di euro, con una riduzione di 120 milioni di euro rispetto al CVI di cui alla documentazione trasmessa da RFI a novembre 2022;

4. la valutazione sull'adeguatezza dei livelli di prezzo contenuti nel quadro economico deve essere effettuata unicamente da soggetti muniti delle necessarie competenze tecniche a seguito della verifica della documentazione di progetto, pertanto, la verifica effettuata da Italferr, soggetto dotato di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente, salute & sicurezza sul lavoro, un sistema di gestione BIM certificati ed accreditata per la verifica progetti ai sensi della ISO/IEC 17020, sia elemento di garanzia ai fini della valutazione del quadro economico dell'intervento;

5. la verifica di congruità è stata svolta con riferimento ai livelli tariffari aggiornati al 2023, messi a punto da RFI, ancorché non ancora pubblicati sul sito informatico della stessa, i quali contemplano un ulteriore incremento, ancorché limitato ad una media del 5% circa, e non già una diminuzione dei livelli di prezzo;

Considerato che alla sopra citata nota sono allegati i chiarimenti forniti direttamente da RFI fra i quali:

1. allegato 1: Riepilogo sintetico dei principali passaggi di variazione del CVI del progetto, di seguito CVI, dall'iniziale CVI, di cui alla delibera CIPE n. 64 del 2020 avente a riferimento i prezzi del 2017, al definitivo CVI, avente a riferimento i prezzi attuali;

2. allegato 2: Relazione contenente i riscontri puntuali alla nota DIPE, prot. n. 281 del 12 gennaio 2023, trasmessa con nota MIT, prot. n. 530 del 24 gennaio 2023;

3. allegato 3: Relazione tecnico-descrittiva dei principali elementi progettuali variati nel passaggio tra il progetto preliminare ed il progetto definitivo;

4. allegato 4: Relazione riportante gli elementi giustificativi di variazione del CVI tra il valore di circa 1.650 milioni di euro, conseguente all'offerta del GC del 7 gennaio 2022, ed il nuovo valore definitivo con CVI di circa 2.180 milioni di euro;

5. allegato 5: Quadro economico del progetto;

Considerato che dal confronto dei quattro quadri economici, esaminati durante l'istruttoria, emerge una evoluzione del CVI come rappresentato nella tabella sottostante:

Tabella A2

Voci del quadro economico (importi in milioni di euro)	**PROGETTO PRELIMINARE CVI=805 M€ (delibera CIPE n. 64/2020)**	**PROGETTO DEFINITIVO CVI=1.650 M€ (prezzo forfettario di 1.450 M.€ 7.01.2022)**	**PROGETTO DEFINITIVO CVI=2.300 M€ (prezzo forfettario di 1.950 M.€ 4.11.2022)**	**PROGETTO DEFINITIVO CVI=2.180 M€ (prezzo forfettario di 1.840 M€ 27.01.2023)**
Opere civili	*391,83*	*794,88*	*1.097,80*	*1.071,00*
Nuova Linea TPL	*25,55*	*28,59*	*36,09*	*38,66*
Acquisizioni	*124,75*	*335,99*	*332,36*	*309,42*
Sovrastruttura ferroviaria	*31,13*	*75,83*	*138,40*	*90,04*
Impianti tecnologici	*89,31*	*157,27*	*273,42*	*244,52*
Assicurazioni e fideiussioni	*20,00*	*57,46*	*71,93*	*86,20*
Subtotale Valutazione Tecnica Lavori	**682,57**	**1.450,02**	**1.950,00**	**1.839,84**
Imprevisti	*59,10*	*64,17*	*111,00*	*96,85*
Ingegneria (PP,VPD,VPE e DL)	*36,70*	*58,61*	*78,33*	*73,98*
Costi interni di RFI	*24,42*	*67,22*	*100,67*	*95,53*
Attività a cura di RFI	*7,41*	-	*25,00*	*25,00*
Adeguamento monetario	-	*10,00*	*35,00*	*48,64*
Prescrizioni	*38,95*	-	-	-
Subtotale Somme a disposizione e Prescrizioni	**166,58**	**200,00**	**350,00**	**340,00**
Limite di spesa e CVI	**849,15**	**1.650,02**	**2.300,00**	**2.179,84**

Considerato che dalla suddetta documentazione di RFI emerge che:

1. il maggior costo delle opere civili e degli altri importi del quadro economico dell'opera riguarda prevalentemente incrementi prezzi, valorizzazione interferenze, prescrizioni e altre tipologie di incrementi non determinabili nel progetto definitivo;

2. il costo a km è ipotizzabile in 86,7 milioni di euro, precisando che la lunghezza equivalente di nuova linea da utilizzare per la determinazione del costo al chilometro è di 13,5 km, in quanto ai 6,5 km di nuova linea si aggiungono il rifacimento di 4,8 km di linea storica a doppio binario e 4,4 km di singolo binario merci di collegamento alla stazione di Vicenza. RFI argomenta che il suddetto costo a km, aggiornando i prezzi del 2020 con quelli attuali, risulta confrontabile con quello del primo lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza», pari a 62 milioni di euro a km;

3. le misure attuabili per la riduzione del costo in futuro sono determinabili nella consueta attività ed azione di RFI di controllo e monitoraggio dell'andamento dei costi, dei prezzi e i rapporti anche contrattuali con i contraenti;

4. è in corso la rinegoziazione dell'atto integrativo con il GC;

5. è stata condotta la rivalutazione delle somme a disposizione;

6. l'aggiornamento tariffario di RFI, in via di prossima emissione, prevedrà un ulteriore aumento medio dei livelli tariffari pari a circa il 5% rispetto al 2022;

Preso atto dei contenuti della nota del MIT prot. n. 1892 del 27 marzo 2023 e della nota allegata di RFI n. 1072 in pari data, in cui, nel confermare che le opere ferroviarie relative all'«Attraversamento di Vicenza» non possono essere suddivise in due lotti funzionali ma solo in lotti costruttivi, viene precisato che l'eventuale individuazione di un lotto funzionale potrebbe riguardare soltanto gli interventi relativi alla viabilità stradale di contorno al progetto di potenziamento ferroviario, ma che ciò richiederebbe una rivisitazione del progetto definitivo, con conseguente aggravamento dell'*iter* procedurale stante la necessità di acquisire nuove autorizzazioni, oltre che una preventiva verifica dei servizi minimi che potrebbero essere attivati e dei benefici sulla mobilità che ne deriverebbero;

Tenuto conto che la richiesta di chiarimenti effettuata dal DIPE, nonché i relativi approfondimenti istruttori svolti dal MIT, hanno portato ad una riduzione del CVI dell'opera calcolato a prezzi forfettari e sulla base dei computi metrici estimativi del progetto definitivo per un totale di 120 milioni di euro;

Considerato che l'approvazione del Commissario potrà intervenire solo dopo aver acquisito da parte del CIPESS l'autorizzazione al nuovo limite di spesa dell'intervento (da 1.650 a 2.180 milioni di euro) nonché all'avvio del primo lotto costruttivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009, con contestuale impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

Preso atto che l'approvazione del progetto definitivo, con il connesso quadro economico contenente il nuovo limite di spesa, potrà essere perfezionata a cura del Commissario straordinario di Governo, individuato con l'art. 2 del D.C.P.M. del 16 aprile 2021, essendo già state acquisite da RFI tutte le autorizzazioni/nulla osta o altre determinazioni necessarie;

Considerato che nella relazione informativa di RFI relativa al CdP-I approvato con la delibera CIPESS n. 25 del 2022 veniva spiegato che, come nel caso dell'attraversamento di Vicenza: «È opportuno evidenziare che, nel presente CdP-I 2022-2026, le stime di costo degli interventi e i relativi fabbisogni finanziari residui sono rappresentati facendo riferimento alle tariffe dell'anno 2021, al netto degli adeguamenti tariffari connessi agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici successivamente intervenuti. Si tratta di una rappresentazione che risponde all'effettivo stato delle conoscenze, in quanto i quadri economici dei progetti/programmi sono ancora in corso di adeguamento e si prevede che le coperture finanziarie per tale fattispecie di fabbisogno siano regolate da specifici provvedimenti normativi emanati ed in corso di emanazione»;

Considerato che in calce alle tabelle allegate al CdP-I è presente una nota che specifica «le stime di costo degli interventi e i relativi fabbisogni finanziari residui sono rappresentati al netto degli adeguamenti tariffari connessi agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art. 1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel contratto risultano finanziate»;

Visto l'art. 1, comma 6, del CdP-I, in cui è previsto che: «Al fine di assicurare il rispetto dei cronoprogrammi delle opere comprese nel contratto di programma parte investimenti, in considerazione dell'incremento del costo per effetto delle nuove tariffe, RFI, previa istruttoria e autorizzazione di ogni singola fattispecie da parte del MIMS, corredata da apposita informativa al CIPESS per le sole opere ricomprese nell'appendice "Opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche", potrà utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente e assegnate ad interventi non ancora avviati e per i quali non sia prevista la revoca del finanziamento in caso di mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti verso terzi entro un termine prefissato. La realizzazione degli interventi oggetto di temporaneo definanziamento, da individuare ove possibile nell'ambito del medesimo territorio regionale, resta sospesa nelle more del reintegro della relativa copertura finanziaria. Di tali variazioni viene tempestivamente informato il MEF»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modifica-

ta dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Antonio Tajani risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Delibera:

1. Autorizzazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 232 e 233, della legge n. 191 del 2009, di autorizzare per il 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» della tratta ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Vicenza-Padova:

1.1. il nuovo limite di spesa, corrispondente al costo a vita intera come meglio riportato in premessa, pari a circa 2.180 milioni di euro, di cui:

1.1.1. un primo lotto costruttivo, con costo di 1.075 milioni di euro, interamente finanziato;

1.1.2. un secondo lotto costruttivo dal costo di circa 1.105 milioni di euro, interamente da finanziare;

1.2. l'avvio dei lavori del primo lotto costruttivo del progetto «Attraversamento di Vicenza», assumendo l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, quando saranno disponibili le necessarie coperture finanziarie.

2. Ulteriori disposizioni e prescrizioni.

2.1. Per le successive fasi dell'opera, RFI S.p.a. si adopererà per l'accelerazione delle procedure, anche in fase realizzativa, e a mantenere tutte le iniziative volte a contenere i costi dell'opera.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà informare il CIPESS sull'avvenuta sottoscrizione dell'atto integrativo tra RFI S.p.a. ed il G*eneral contractor*.

2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI S.p.a. dovranno attivarsi per l'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti 2022-2026 (CdP-I) e l'inserimento nello stesso del nuovo costo a vita intera dell'opera in esame.

2.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPESS sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare, e sulle conseguenti misure poste in atto.

2.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione dell'opera ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

2.6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.

2.7. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, aggiornando e garantendo l'omogeneità dei dati presenti nei sistemi di monitoraggio e nella banca dati delle amministrazioni pubbliche.

2.8. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

2.9. Ai fini di una migliore programmazione delle risorse pubbliche stanziate per investimenti ferroviari e finalizzate nell'ambito del contratto di programma, RFI S.p.a. dovrà presentare al MIT ed al MEF, ai fini dell'aggiornamento del CdP-I ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, una ricognizione degli interventi non ancora avviati o che presentino uno stato progettuale o realizzativo non compatibile con il tempestivo utilizzo delle relative risorse, con indicazione della quota delle medesime potenzialmente disponibile, anche al fine del reperimento delle risorse necessarie alla copertura del secondo lotto costruttivo dell'attraversamento di Vicenza.

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
con funzioni di Presidente
TAJANI

Il segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 767

23A03060

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 17 maggio 2023.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità di adozione degli statuti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 7121 dell'8 agosto 2022;

Viste le modifiche allo statuto, approvate dal senato accademico in data 28 marzo 2023, acquisito in pari data il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del 31 marzo 2023 - prot. n. 149208 - di trasmissione delle modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, pervenuta in data 15 maggio 2023 - prot. n. 180275 - con la quale veniva comunicato che, all'esito dell'istruttoria, non vi erano osservazioni in merito alle modifiche apportate allo statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 17 maggio 2023

Il rettore: NOCINI

ALLEGATO

STATUTO

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della *Magna Charta* delle Università europee.

2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2.
Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel codice etico di cui all'art. 11, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.

2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.

3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati.

4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3.
Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:

a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;

b) istituisce o partecipa ai centri di cui all'art. 47, a società, consorzi, fondazioni e associazioni, *spin-off*, *start-up* o altri enti di diritto pubblico o privato nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;

d) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;

e) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;

f) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;

g) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;

h) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;

i) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;

j) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'Ateneo.

Art. 4.
Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Università destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli *standard* internazionali.

3. L'Università sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del Presidio per la qualità, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attività e dei risultati della ricerca svolta nei Dipartimenti, nei corsi e nelle Scuole di dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.

Art. 5.
Attività didattica

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.
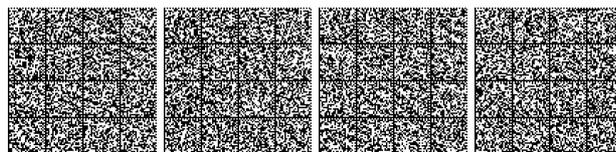
3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:

a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;

b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;

c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;

d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;

e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7.

Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:

a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;

b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;

c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;

d) promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8.

Terza missione e rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

2. L'Università promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9.

Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze.

Art. 10.

Qualità della vita

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11.

Codice etico

1. L'Università si dota di un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;

c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Art. 12.

Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente statuto.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13.

Organi di Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale;

e) il nucleo di valutazione;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il consiglio degli studenti.

Art. 14.
Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Al rettore, in particolare, spetta di:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;

b) proporre al consiglio di amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del senato accademico, i documenti di programmazione e riferire annualmente sullo stato della loro attuazione;

c) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;

d) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'attribuzione dell'incarico di direttore generale;

e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i nomi dei componenti del nucleo di valutazione e la composizione e i componenti del presidio della qualità;

g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ateneo;

h) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;

i) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 29 del presente statuto;

j) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del direttore generale.

Art. 15.
Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del consiglio degli studenti, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di Dipartimento e dei consigli delle Scuole/facoltà di cui all'art. 37, ove costituite.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del rettore è disposta dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, secondo le modalità indicate nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore.

5. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

6. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.

8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano fino alla nomina del nuovo rettore.

10. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

12. Il rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Pro rettore e delegati

1. Il rettore nomina un pro rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari.

2. Il pro rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il pro rettore vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato.

4. Ai delegati del rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 17.
Il senato accademico

1. Il senato accademico, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 240/2010, è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) da sedici direttori di Dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero dei Dipartimenti sia uguale o inferiore a sedici, tutti i direttori di Dipartimento fanno parte del senato accademico;

c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;

d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

e) da cinque rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato e uno in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione.

2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il senato accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al senato. Il senato accademico può chiedere alle commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al senato accademico.

3. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al senato accademico.

4. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
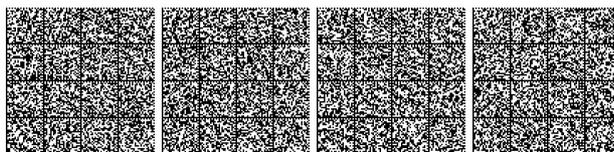
5. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

6. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore, il direttore generale e i presidenti delle Scuole/presidi di facoltà. Possono parteciparvi anche il presidente del nucleo di valutazione e il presidente del presidio della qualità.

7. I componenti del senato accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.

Convocazione e deliberazioni

1. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno sei volte all'anno.

2. Il senato accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del senato accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al senato accademico è attribuita la competenza di:

a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di Ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Università;

b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;

c) formulare al consiglio di amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;

d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, Dipartimenti e Scuole/facoltà, di cui all'art. 31, commi 3 e 5;

e) esprimere parere sulla partecipazione - costituzione di centri di cui all'art. 47, a società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti di diritto pubblico o privato;

f) designare i componenti del consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

g) esprimere parere sui nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e il presidio della qualità;

h) designare i docenti chiamati a far parte del collegio di disciplina di cui all'art. 29;

i) approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, le modifiche allo statuto;

j) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento quadro sul funzionamento dei Dipartimenti e delle Scuole e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/facoltà;

k) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina;

l) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

m) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

n) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15;

o) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore;

p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del senato accademico dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti interni all'Ateneo;

c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma precedente, lettere *b)* e *c)*, si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera *c)*, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal senato accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore vicario e il direttore generale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

Art. 21.

Convocazione e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 22.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

a) definire, previo parere del senato accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;

b) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;

c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonché il bilancio consuntivo;

d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti o Scuole/facoltà;

e) deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, Dipartimenti, Scuole/facoltà, di cui all'art. 31 commi 3 e 5;

f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *j)*;

g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti;

i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) approvare, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;

k) approvare, sentito il senato accademico, la partecipazione - costituzione di centri di cui all'art. 47, a società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l) conferire, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

m) designare, su proposta del rettore, i componenti del collegio dei revisori dei conti;

n) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente;

o) designare, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, i nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e del presidio della qualità;

p) approvare il modello organizzativo del personale tecnico amministrativo su proposta del direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera *n)*, decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli organi accademici.

5. Il consiglio di amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 23.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni;

b) propone al consiglio di amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente;

c) propone al consiglio di amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico amministrativo;

d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai Dirigenti o riservata dallo statuto ad altri organi;

f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico - amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il nucleo di valutazione:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) riferisce annualmente agli organi di governo dell'Università sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo;

d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

4. Il nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal consiglio degli studenti. I componenti del nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il
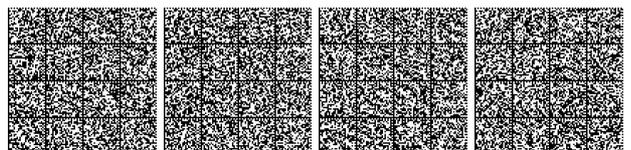
senato accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'Ateneo. Il coordinatore del nucleo può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Art. 25.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Almeno due componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 26.

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare:

a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di:

diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilità internazionale;

contribuzione studentesca;

proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio;

piani di sviluppo dell'Ateneo;

normativa inerente agli studenti;

b) formula proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera *a)* e in merito a:

organizzazione delle attività didattiche;

servizi agli studenti;

c) adotta, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del consiglio degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a dare risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il consiglio degli studenti, costituito da un massimo di 35 membri, è così composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico e in consiglio di amministrazione;

b) da un rappresentante per ogni Dipartimento o Scuola/facoltà con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti è compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti è pari o superiore a 4000;

c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato;

d) da due iscritti alle Scuole di specializzazione.

5. Il mandato dei componenti del consiglio degli studenti è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III

ALTRI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 27.

Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, di supporto agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'assicurazione della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualità, sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore.

3. Il presidio è coordinato dal presidente, nominato dal rettore.

4. Il presidio della qualità è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici.

Art. 28.

Comitato unico di garanzia

1. Presso l'Università è costituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al Titolo I del presente statuto.

3. Il comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal rettore sulla base delle candidature presentate, due rappresentanti della componente studentesca. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il comitato elegge il presidente tra i componenti nominati dal rettore. Il presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al consiglio di amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni a decorrere dalla nomina, fatta eccezione per gli studenti che durano in carica un biennio accademico, e non possono essere designati per più di due mandati.

6. La partecipazione al comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 29.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare.

2. Il collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in prevalenza esterni all'Ateneo, ove possibile. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.
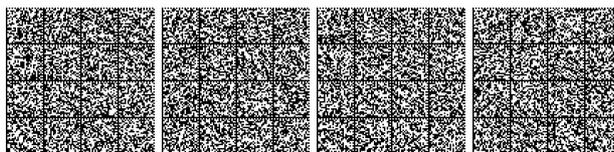
3. I componenti interni del collegio sono eletti dalla rispettiva componente accademica dei docenti dell'Ateneo secondo modalità contemplate in apposito regolamento di funzionamento.

4. I componenti esterni del collegio vengono designati dal senato accademico, su proposta del rettore.

5. I componenti del collegio di disciplina sono nominati dal rettore, restano in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

6. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità alla vigente normativa in materia.

7. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento. In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al decano di Ateneo.

8. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

9. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 30.

Garante della componente studentesca

1. Il Garante della componente studentesca è un organismo monocratico che riceve ed esamina le segnalazioni, purché in forma scritta e non anonima, provenienti dalla componente studentesca che si ritenga lesa nei propri diritti ed interessi da provvedimenti ovvero da disfunzioni o comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università. Il Garante della componente studentesca ha il compito di compiere accertamenti, promuovere possibili soluzioni, vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica e riferirne al rettore per gli atti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per «componente studentesca» si intendono tutti i soggetti iscritti a un corso di studio, ad un corso professionalizzante, ad un *master*, ad un corso di dottorato, ad una Scuola di specializzazione, a singole attività formative e didattiche, nonché i soggetti impegnati in programmi internazionali provenienti da altre Università.

3. L'incarico è svolto da persona di riconosciuto prestigio e autorevolezza, in possesso di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione del sistema universitario, nonché dotata di imparzialità e indipendenza di giudizio.

4. Il Garante della componente studentesca è designato dal senato accademico su proposta del rettore, sentito il consiglio degli studenti. Il garante della componente studentesca viene nominato con decreto rettorale, resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato una sola volta. L'incarico di Garante della componente studentesca non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. Il Garante della componente studentesca presenta al senato accademico e al consiglio degli studenti, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 31.

Articolazione dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel Dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento.

2. Ai Dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione di strutture di raccordo denominate Scuole o facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le funzioni previste dall'art. 37 e seguenti del presente statuto.

4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo può costituire centri di servizio o centri di ricerca interdipartimentale definendone il regime di autonomia amministrativo-contabile.

5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite Scuole di dottorato, Scuole di specializzazione o più in generale di *post*-laurea.

6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 32.

I Dipartimenti

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo necessario per il suo funzionamento.

4. Non possono essere istituiti o mantenuti Dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.

5. L'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.

6. I Dipartimenti possono dotarsi di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 33.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta;

d) i collegi didattici, ove non costituita una Scuola/facoltà.

Art. 34.

Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di Dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.

2. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del Dipartimento.

4. Il direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al Dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il consiglio di Dipartimento.

5. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* di un terzo degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il direttore vicario è nominato con decreto del rettore.

9. In caso di necessità ed urgenza il direttore può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva. Al direttore di Dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Il consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dal coordinatore amministrativo di Dipartimento (COA) e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.

3. Il consiglio di Dipartimento, in particolare:

a) definisce le strategie pluriennali del Dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del Dipartimento;

b) propone l'istituzione della Scuola/facoltà;

c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;

d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;

e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attività scientifiche dei docenti;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il consiglio di Dipartimento può delegare alla giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

5. Le modalità di funzionamento del consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di Dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

La giunta di Dipartimento

1. La composizione della giunta di Dipartimento è disciplinata dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole e, ove presente, dal regolamento di Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce.

2. Il regolamento di Dipartimento disciplina le modalità di elezione e funzionamento della giunta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

3. La giunta di Dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:

a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni;

b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal consiglio, nonché tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 37.

Scuole/facoltà

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 31, comma 3, del presente statuto, più Dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di Scuole/facoltà.

2. L'istituzione delle Scuole/facoltà è proposta dai consigli dei Dipartimenti interessati ed è deliberata dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

3. Sono organi delle Scuole/facoltà:

a) il presidente/preside;

b) il consiglio;

c) i collegi didattici.

Art. 38.

Il presidente della Scuola/preside della facoltà

1. Il presidente della Scuola/preside della facoltà promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della Scuola/facoltà.

2. Convoca e presiede il consiglio della Scuola/facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e dei Dipartimenti.

4. Il presidente/preside viene eletto dal consiglio della Scuola/facoltà tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano direttori di Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il presidente/preside è nominato con decreto del rettore.

5. Il presidente/preside dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

6. Il presidente designa, fra i professori di ruolo, il presidente vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il presidente vicario è nominato con decreto del rettore.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 39.

Il consiglio della Scuola/facoltà

1. Il consiglio della Scuola/facoltà è composto:

a) dal presidente/preside;

b) dai direttori dei Dipartimenti interessati;

c) dai presidenti dei collegi didattici;

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il consiglio della Scuola/facoltà esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

3. Il consiglio, in particolare:

a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;

b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente statuto, dal regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate, ove presente, dal regolamento della Scuola/facoltà, nel rispetto e nei limiti del presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.
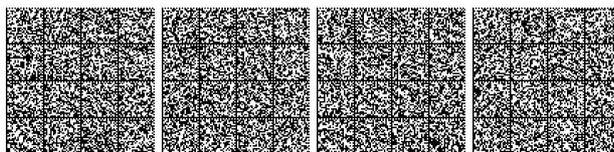
5. La partecipazione al consiglio della Scuola/facoltà non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 40.

Facoltà di medicina e chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e regionale, i Dipartimenti afferenti alla macroarea scienze della vita e della salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la facoltà di medicina e chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle Scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:

a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle Scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;

b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio sanitario regionale;

c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;

d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;

e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;

f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad attività integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda.

2. Al consiglio della facoltà, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 39, comma 2, spettano le seguenti funzioni:

a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal consiglio della facoltà, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali delle Aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;

c) esprimere parere obbligatorio da inviare a rettore sull'istituzione o soppressione di unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;

d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, prevede:

a) il preside;

b) i direttori dei Dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il consiglio della facoltà;

d) tre rappresentanti degli iscritti alle Scuole di specializzazione, uno per ciascuna delle diverse aree (area medica, area chirurgica e area servizi);

e) un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione di area medica;

f) un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione di area chirurgica;

g) un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione dell'area dei servizi;

h) i presidenti dei collegi didattici dei corsi di laurea afferenti alla facoltà;

i) due professori associati e due ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della facoltà.

Art. 41.

I collegi didattici

1. Il collegio didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il collegio didattico è istituito all'interno del Dipartimento o della Scuola/facoltà, ove costituita.

3. Il collegio didattico è convocato e presieduto dal presidente.

4. I collegi didattici sono disciplinati dai singoli regolamenti delle strutture, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e nel regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

Art. 42.

Le commissioni paritetiche

1. La commissione paritetica docenti - studenti è un osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che il Dipartimento o la Scuola/facoltà, ove costituita, sono chiamati a coordinare.

2. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 43.

Scuole e corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o più Dipartimenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.

2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, più corsi di dottorato possono essere strutturati in Scuole di dottorato.

3. Il funzionamento dei corsi e delle Scuole di dottorato è disciplinato dagli appositi regolamenti.

Art. 44.

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del senato accademico e attivate con delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti.

3. Sono organi delle Scuole di specializzazione:

a) il consiglio;

b) il direttore.

4. Il consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un direttore, eletto dal consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e presiede il consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici.

Art. 45.

Centri di ricerca interdipartimentale

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di ricerca interdipartimentale.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 46.

Centri di servizi

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentite le strutture interessate e il senato accademico, può istituire centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.

Centri interuniversitari

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno o per la gestione e l'utilizzazione di servizi di particolare complessità possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell'Università con uno o più Dipartimenti di altre università centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari.

2. L'istituzione e l'attivazione di centri interuniversitari proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. Le modalità di funzionamento e di gestione dei centri sono definite tramite convenzioni tra l'Università interessate.

Art. 48.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il sistema bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative *on-line*. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 49.

Centro linguistico di Ateneo

1. Il centro linguistico di Ateneo promuove e assicura la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri, assicurando il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli organi di Ateneo.

2. Il funzionamento del centro linguistico di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 50.

Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socio-economica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 51.

Partecipazione a soggetti pubblici e privati

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, può partecipare a società, consorzi, fondazioni, associazioni o ad altri enti di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 50, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università a soggetti esterni, si esplica in conformità ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto o lo scopo del soggetto giuridico partecipato venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

6. L'Università predispone ed aggiorna periodicamente l'elenco dei soggetti pubblici e privati a cui partecipa e, ove previsti, dei rappresentanti nominati nei relativi organi. L'elenco è redatto secondo i principi di trasparenza ed è accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dai soggetti ai quali partecipa è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 52.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e regionale, l'Università, acquisito il parere della facoltà di medicina e chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facoltà stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.
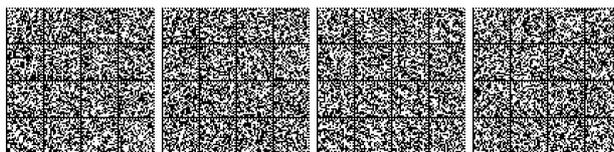
2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e regionale.

TITOLO VI
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 53.
Principi generali

1. Le strutture tecniche ed amministrative concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. La loro organizzazione è improntata a modelli di flessibilità gestionale e ispirano la loro azione ai principi di programmazione, di trasparenza, di semplificazione, di responsabilizzazione e di efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne valorizza il merito.

Art. 54.
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in direzioni e uffici di *staff* alla Direzione generale; gli atti organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed efficienza.

2. Le strutture accademiche di ricerca, di didattica e di servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalità di impiego.

3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.

4. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili della qualità dei servizi e più in generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché della gestione del personale.

TITOLO VII
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 55.
Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto può avvenire su proposta del rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione.

3. Le modifiche allo statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 56.
Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle dei regolamenti di cui al presente articolo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 57.
Il regolamento generale

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli organi.

2. Il regolamento generale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 58.
Il regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, in conformità con le norme del presente statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il regolamento didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'Università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 59.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, a finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 60.
Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo di cui all'art. 56 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può chiedere il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

TITOLO VIII
NORME GENERALI

Art. 61.
Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.
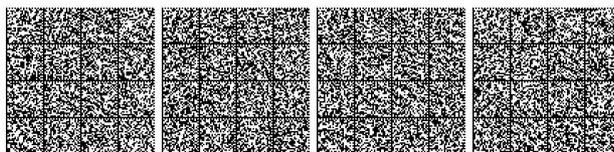
Art. 62.

Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore, il direttore di Dipartimento e il presidente/preside della Scuola/facoltà assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 63.

Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: presidente/preside di Scuola/facoltà, direttore di Scuola di specializzazione.

2. È, altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di senato accademico e consiglio di amministrazione di:

a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;

b) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

4. È fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 64.

Equiparazioni

1. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:

«docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;

«professori»: gli ordinari, gli associati;

«ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato;

«personale tecnico e amministrativo», tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto, con il termine «anno» si intende «anno accademico».

Art. 65.

Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 66.

Macroaree

1. Le macroaree scientifico disciplinari sono le seguenti:

macroarea scienze giuridiche ed economiche;

macroarea scienze umanistiche;

macroarea scienze della vita e della salute;

macroarea scienze naturali e ingegneristiche.

L'eventuale aggiornamento delle macroaree può avvenire con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 67.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03044

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di meropenem triidrato, «Meropenem Hikma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 106/2023 del 10 maggio 2023

Procedura europea: PT/H/2414/003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MEROPENEM HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mó, nº8, 8A e 8B, Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Confezioni:

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040695052 (in base 10) 16TX8D (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 040695064 (in base 10) 16TX8S (in base 32).

Principio attivo: Meropenem triidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: ACS Dobfar S.p.a, nucleo industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra citate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 aprile 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02929

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Ursolisin».

Estratto determina AAM/PPA n. 336/2023 del 10 maggio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/894.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Magis Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70, - 25124 Brescia, codice fiscale n. 03759110988.

Medicinale: URSOLISIN.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 025430063;

«150 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 025430075;

«150 mg capsule rigide» 40 capsule - A.I.C. 025430087;

«300 mg capsule rigide» 10 capsule - A.I.C. n. 025430099;

«300 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 025430101;

«300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 025430113,

alla società Aesculapius Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia, codice fiscale n. 00826170334.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02931

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Theriaca».

Con la determina n. aRM - 85/2023 - 941 del 5 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Theriaca S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «LENALIDOMIDE THERIACA»

confezione: 048326108

descrizione: «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar/al
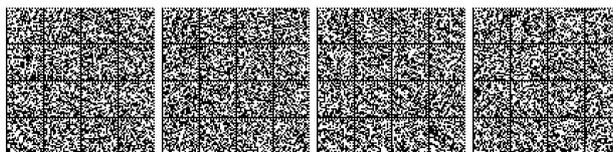
confezione: 048326084

descrizione: «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326072

descrizione: «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326060

descrizione: «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326096

descrizione: «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326058

descrizione: «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326045

descrizione: «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326033

descrizione: «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326021

descrizione: «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/aclar/al

confezione: 048326019

descrizione: «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/aclar/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A02932

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limpidex».

Estratto determina n. 373/2023 del 15 maggio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Agopton 15 mg Kapseln, 98 Kapseln mit magensaftresistentem granulat (7X14) dalla Germania, con numero di autorizzazione 36286.01.00, intestato alla società Takeda Gmbh Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz Deutschland e prodotto da Industrias Farmaceuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, km 593 08740 Sand Andreu De La Barca, (Barcelona) Spanien, Delpharm Novara S.r.l. Via Crosa 86 28065 Cerano (NO) Italien, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore:

Bb Farma S.r.l., Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)

Confezione

LIMPIDEX «15 mg capsule rigide» 14 capsule

049796028 (base 10) 1HHNXW (base 32)

Forma farmaceutica:

Capsula rigida

Composizione:

Principio attivo: lansoprazolo

Eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E171), polisorbato 80, silice colloidale anidra, gelatina, sodio laurilsolfato.

Descrizione dell'aspetto di «Limpidex» (lansoprazolo) e contenuto della confezione:

le capsule rigide di «Limpidex» sono di colore bianco. Ogni capsula rigida contiene granuli gastroresistenti di colore da bianco a bianco brunastro pallido.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l.

Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Gxo Logistics Pharma Italy Spa

Via Amendola, 1 (Loc Caleppio) 20049 Settala (MI)

S.C.F. S.R.L.

Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO)

Pricetag EAD

Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

LIMPIDEX «15 mg capsule rigide» 14 capsule

A.I.C. n. 049796028 (base 10) 1HHNXW (base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 5,72

Nota AIFA

1_48

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LIMPIDEX «15 mg capsule rigide» 14 capsule, A.I.C. n. 049796028 (base 10) 1HHNXW (base 32), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di

lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efexor».

Estratto determina n. 375/2023 del 15 maggio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Polonia del medicinale EFECTIN ER 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 28 kapsulek, codice di autorizzazione 4939, intestato alla società Upjohn EESV Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan der IJssel - The Netherland e prodotto da Pfizer Ireland Pharmaceuticals - Little Connell - Newbridge, County Kildare - Irlanda e da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg - Mooswaldallee 1- D-79090 Freiburg - Germania, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore

GMM Farma S.r.l., via Lambretta n. 2

20054 Segrate (MI).

Confezione:

EFEXOR «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 047387042 (base 10) 1F64F2 (base 32).

Forma farmaceutica:

capsula rigida a rilascio prolungato.

Composizione:

principio attivo:

venlafaxina cloridrato,

eccipienti:

contenuto della capsula:

cellulosa microcristallina,

etilcellulosa,

ipromellosa,

talco,

involucro della capsula:

gelatina,

ossidi di ferro rosso e giallo (E172),

titanio diossido (E171).

Inchiostro di stampa della capsula:

gomma lacca,

ossido di ferro rosso (E172),

ammonio idrossido,

simeticone,

glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7,

26824 Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1

(località Caleppio) 20049 Settala (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EFEXOR «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 047387042 (base 10) 1F64F2 (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,29.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFEXOR «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 047387042 (base 10) 1F64F2 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proscar».

Estratto determina n. 376/2023 del 15 maggio 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Romania del medicinale PROSCAR «5 mg comprimate filmate, 30 comprimate», codice di autorizzazione 5885/2013/03, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. Strada Av. Popişteanu, n. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 şi Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, Bucureşti, România e prodotto da Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Netherland e Schering Plough Labo NV Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, Belgium, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. - Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: PROSCAR «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 050435015 (base 10) 1J34Y7 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo:

finasteride;

eccipienti:

nucleo:

lattosio;

amido di mais pregelatinizzato;

carbossimetilamido sodico;

ferro ossido giallo (E172);

docusato di sodio;

cellulosa microcristallina;

magnesio stearato;

rivestimento:

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

titanio diossido (E171);

talco;

E 132 indigotina lacca di alluminio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PROSCAR «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 050435015 (base 10) 1J34Y7 (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,34.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROSCAR «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse A.I.C.. n. 050435015 (base 10) 1J34Y7 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03013

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Reddy».

Con la determina n. aRM - 90/2023 - 2551 del 9 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PEMETREXED REDDY;

confezione: 045127014;

descrizione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

confezione: 045127026;

descrizione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

confezione: 045127038;

descrizione: «1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03045

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Aristo».

Con la determina n. aRM - 91/2023 - 3773 del 10 maggio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVOFLOXACINA ARISTO;

confezione: 040217162;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217150;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217147;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217135;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217123;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217111;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217109;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217097;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217085;

descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217073;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217061;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217059;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217046;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217034;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217022;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL;

confezione: 040217010;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/TE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A03046

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Este

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C, delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto del segretario generale n. 62 del 10 maggio 2023, è stata aggiornata la pericolosità geologica nel Comune di Este (PD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

23A03047

Aggiornamento della pericolosità idraulica in vari comuni del Distretto delle Alpi Orientali

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 61 del 9 maggio 2023, è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Agordo (BL), Alpago (BL), Arquà Petrarca (PD), Baone (PD), Calalzo di Cadore (BL), Chies d'Alpago (BL), Cinto Euganeo (PD), Forni Avoltri (UD), Fregona (TV), Galzignano Terme (PD), La Valle Agordina (BL), Lozzo Atestino (PD); Montegrotto Terme (PD), Pieve del Grappa (VI), Refrontolo (TV), Revine Lago (TV), Rovolon (PD), Sappada (UD), Sarmede (TV), Segusino (TV), Solagna (VI), Tarzo (TV), Teolo (PD), Torreglia (PD), Valbrenta (VI), Valdobbiadene (TV), Velo d'Astico (VI), Vittorio Veneto (TV), Vò (PD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

23A03048

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Comunicato relativo al rinvio della data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Si comunica che il titolo del decreto, in data 17 maggio 2023, recante «Rinvio della data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 118 del 22 maggio 2023 è da intendersi così rettificato:

«Revoca del decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

23A03097
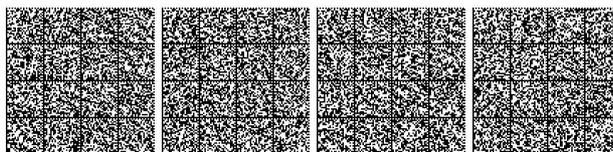
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-122) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
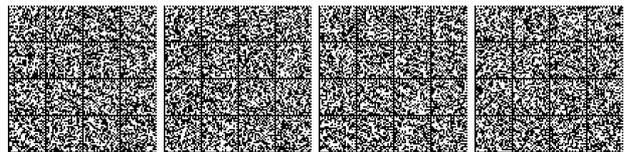
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.